

GIOVANNI D'ELIA
Cultore della materia in Diritto amministrativo
Università del Salento, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
giovannidelia81@gmail.com

**I BENI CULTURALI IMMATERIALI
DEMOETNOANTROPOLOGICI: UN'INDAGINE GIURIDICA**

**DEMO-ETHNO-ANTHROPOLOGICAL INTANGIBLE CULTURAL
HERITAGE: AN INQUIRY INTO THE LEGAL SCIENCE**

SINTESI

Il Patrimonio culturale immateriale Demoetnoantropologico (DEA) è un ecosistema complesso, composto da elementi che di per sé non sarebbero culturali, ma in determinati contesti e secondo certe strutture, lo sono. Dopo un lungo percorso di riconoscimento da parte delle scienze giuridiche ed extragiuridiche, hanno ricevuto consacrazione nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Il presente scritto mira ad evidenziare gli strumenti di tutela, valorizzazione e promozione alla luce di una lettura innovativa del rapporto tra materialità ed immaterialità dei beni folklorici, in conformità con l'art. 9 della Carta Costituzionale ed i contributi del diritto internazionale, in particolare degli sforzi profusi dall'UNESCO in detta materia. L'articolo si prefigge anche di fornire strumenti pratici di salvaguardia del Patrimonio DEA attraverso l'analisi del processo amministrativo di riconoscimento, conservazione e tutela dei beni materiali su cui si riflette il valore immateriale del complesso patrimonio folklorico nazionale.

ABSTRACT

The Demoethnoanthropological Intangible Cultural Heritage is a complex ecosystem, composed of elements that in themselves would not be cultural, but in certain contexts and according to certain structures, they are. After a long process of recognition by legal and extra-legal sciences, they received consecration in the Italian Cultural Heritage and Landscape Code. This paper aims to hi-

ghlight the protection, valorisation and promotion tools in the light of an innovative reading of the relationship between materiality and immateriality of folklore assets, in compliance with the art. 9 of the Italian Constitutional Charter and the contributions of international law, in particular the efforts made by UNESCO in this matter. The article also aims to provide practical tools for safeguarding the Intangible Cultural Heritage through the analysis of the administrative process of recognition, conservation and protection of material assets which reflect the intangible value of the complex national folk heritage.

PAROLE CHIAVE: beni culturali, folklore, codice dei beni culturali, UNESCO

KEYWORDS: cultural heritage, folklore, cultural heritage code, UNESCO

INDICE: 1. Introduzione. - 2. La definizione giuridica del concetto di bene culturale Demoetnoantropologico (DEA). - 3. Bene immateriale DEA vivo o desueto?. - 4. L'evoluzione politica e giuridica del concetto di bene culturale. - 4.1. Dalla Legge Bottai alla concezione del bene culturale come "testimonianza materiale avente valore di civiltà". - 4.2. Le evoluzioni successive. 4.3. Il tentativo di scorporare il bene dalla materialità. - 5. I beni DEA nel Codice dei Beni culturali - 5.1. Il requisito della materialità nel riconoscimento dei beni culturali DEA. - 5.2. La catalogazione come presupposto per il riconoscimento dei beni DEA. - 5.3. Tutela e valorizzazione del Patrimonio culturale in ottica dinamica. - 6. La salvaguardia dei beni DEA nel panorama internazionale. - 7. Il difficile rapporto tra art. 7/bis del Codice dei beni culturali e il requisito della materialità. - 8. La tutela riflessa dei beni immateriali DEA, una proposta. - 9. Conclusioni.

1. Introduzione

Come sostiene autorevole dottrina¹, il nostro ordinamento non contempla una disciplina espressamente dedicata ai beni culturali immateriali, anche se è innegabile che nel tempo il legislatore abbia posto in essere tentativi di affrancare i beni culturali dal riferimento alla materialità.

Nel concetto di beni culturali immateriali rientra a pieno titolo anche il Patrimonio culturale immateriale DemoEtnoAntropologico (d'ora in avanti "DEA"), meglio noto come *folklore*, il quale rappresenta una fetta importante di siffatti beni. Per comprendere meglio il concetto, pare opportuno riportare in questa sede qualche esempio chiarificatore.

Estate 1959. L'antropologo Ernesto De Martino, accompagnato da un'equipe di esperti, giunge in terra di Salento per acquisire dati e informazioni

1 A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, su Aedon Mulino n. 1/2019, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2019/1/gualdani.htm>

sul cosiddetto *tarantismo*, un fenomeno che costringeva chi era stato “pizzicato” dal ragno (elemento simbolico) ad uno stato di prostrazione e di crisi generale della persona, guaribile sono attraverso la danza ed un complesso schema coreutico-musicale². In relazione al fenomeno ruotava «la grande molteplicità di modelli musicali utilizzati per la terapia del tarantismo»³, oggi giunti a noi in modo disarticolato e pressoché frammentato. Il fenomeno del tarantismo è ormai scomparso, per diverse ragioni e con esso si è progressivamente assottigliato il complesso di saperi e conoscenze riguardanti quel fenomeno, a causa, tra l'altro, di quella che Pasolini definiva *la scomparsa delle lucciole*⁴.

Un altro esempio può essere il *Canté i env* (Canto delle uova), un rito di questua che prevede percorsi notturni tra le case del paese e delle colline per raccogliere uova e altri doni richiesti con strofe canoniche, rimesso in vita dal gruppo spontaneo di Magliano Alfieri (Cuneo), impegnato fin dagli anni '60 del secolo scorso in un'attività di riproposta della tradizione contadina e preindustriale. L'attività ha avuto un successo inaspettato, ma molti degli elementi caratteristici di questo rito sono stati modificati rispetto al passato (ad es. l'inserimento delle donne nel rito, originariamente riservato agli uomini). Ciò per dire

2 E. DE MARTINO, *La terra del rimorso*, Net, Milano, 2002 (1961), p. 112.

3 Tratto da <http://www.vincenzosantoro.it/dblog/articolo.asp?articolo=313>, che cita Bizio Montinaro, *Danzare col ragno. Musica e letteratura sul tarantismo dal XV al XX secolo*, Lecce, 2007.

4 P. P. PASOLINI, *Il vuoto di potere in Italia*, in “Corriere della Sera”, 1 febbraio 1975. È opportuno, per comprendere meglio il pensiero di Pasolini sull'argomento, citare uno stralcio del suo articolo: «Nei primi anni sessanta, a causa dell'inquinamento dell'aria, e, soprattutto, in campagna, a causa dell'inquinamento dell'acqua (gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti) sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni le lucciole non c'erano più. (Sono ora un ricordo, abbastanza straziante, del passato: e un uomo anziano che abbia un tale ricordo, non può riconoscere nei nuovi giovani sé stesso giovane, e dunque non può più avere i bei rimpianti di una volta). Quel ‘qualcosa’ che è accaduto una decina di anni fa lo chiamerò dunque ‘scomparsa delle lucciole’». Dopo la scomparsa delle lucciole si ha la falsificazione e l'abbandono dei «valori nazionalizzati... del vecchio universo agricolo e paleo-capitalistico... Chiesa, patria, famiglia, obbedienza, ordine, risparmio, moralità non contano più. E non servono neanche più in quanto falsi... A sostituirli sono i ‘valori’ di un nuovo tipo di civiltà, totalmente ‘altra’ rispetto alla civiltà contadina e paleoindustriale». L'industrializzazione degli anni Settanta e il comportamento coatto del potere dei consumi ha realizzato una ‘mutazione’ profonda, decisiva ricreando e deformando la ‘coscienza’ del popolo italiano, «fino a una irreversibile degradazione. Non siamo più di fronte, come tutti ormai sanno, a ‘tempi nuovi’, ma a una nuova epoca della storia umana, di quella storia umana le cui scadenze sono millenaristiche».

che spesso l'attività di riproposta comporta una modificazione di elementi propri di un rito; inoltre «tali iniziative di riproposta talvolta passano da un obiettivo comunitario al riferimento a un pubblico esterno e a possibili flussi turistici; ciò ha portato tra l'altro a iniziative fondate più sull'imitazione di casi di successo che sul radicamento e l'interrogazione della memoria virtuale»⁵.

Un terzo esempio è relativo alla festa di S. Rocco a Torrepaduli (Lecce) che si svolge nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Si tratta di un rito unico nel suo genere e suggestivo, grazie ai suoi moduli tradizionali del tutto particolari. Esso è strutturato in due fasi: una religiosa e una pagana, in cui i suonatori di strumenti tradizionali (in particolare tamburello e armonica a bocca) e i ballerini della “pizzica-scherma” (una danza tra uomini in cui si mima un combattimento coi coltelli, retaggio – forse – delle usanze in voga tra le comunità nomadi insediate anticamente nel territorio) si ritrovano davanti al sagrato della chiesa per eseguire un rito pagano dalle antiche radici storico-mitologiche. Ma le regole del rito vogliono che si suoni subito dopo l'ingresso della statua in chiesa e non oltre i rintocchi delle campane che annunciano la messa mattutina.

Le molteplici conoscenze che ruotavano intorno al fenomeno del tarantismo sono finite nell'oblio della cultura, ossia sono scomparse quasi del tutto; il *Canté i ew* ha modificato diverse sue caratteristiche, pur restando un rito fortemente apprezzato dai suoi esecutori-fruitori; la notte di S. Rocco a Torrepaduli è un rito profondamente trasformato nelle sue caratteristiche essenziali⁶ e que-

⁵ Su questo V. G.L. BRAVO – R. TUCCI, *I beni culturali demoetnoantropologici*, Roma, 2006, pp. 19-22.

⁶ Oggi la festa è diventata un richiamo turistico di forte impatto, in cui a tratti si nota la somiglianza con i cosiddetti rave-party e in cui debole è il rispetto per le regole tradizionali del rito, sia sul versante sacro che su quello profano. Questo comporta diverse criticità (o, se vogliamo, mutamenti): innanzitutto la scomparsa degli anziani dal rito pagano, che non si riconoscono più in questa nuova ri-esecuzione; la presenza di suonatori di strumenti musicali provenienti da altre culture (es. djembè) che spesso disturbano la funzione sacra, data la loro presenza nei pressi del Santuario, nonché la presenza di suonatori improvvisati di strumenti tradizionali (in particolare tamburello), che, non potendo mantenere il ritmo lento e costante necessario per l'esecuzione musicale, impediscono lo svolgimento del rito; la presenza di ballerini improvvisati nelle ronde (cerchi di suonatori e spettatori al cui interno si esegue la danza), i quali spesso non conoscendo le regole di esecuzione del ballo e di composizione della ronda, la impoveriscono dal punto di vista coreutico, nonché rovinano l'unicità del ballo della scherma (la quale si esegue, da parte dei danzatori tradizionali, solo in quest'unica occasione); la presenza

ste sue trasformazioni da un lato fanno la fortuna del settore turistico, ma dall'altro suscitano aspre critiche in merito alla spoliazione identitaria del rito.

Questa *congerie* di conoscenze, di cui abbiamo fatto un breve cenno attraverso tre esempi, appartiene a quella che viene definita *cultura orale*, la quale si caratterizza per una veicolazione delle conoscenze mediante la prevalente trasmissione orale; in quanto il linguaggio è considerato il sistema privilegiato di trasmissione del sapere e l'imitazione rappresenta il miglior modo di apprendimento⁷.

Proprio perché destinato ad essere trasmesso oralmente e necessitando quindi una continua riappropriazione e rielaborazione, questo complesso di saperi è sempre “a una generazione dalla scomparsa”⁸.

Se una delle preoccupazioni dell'UNESCO è stata quella di tutelare sia le diversità delle espressioni culturali, sia il patrimonio immateriale mondiale, significa che c'è un concreto rischio di estinzioni o gravi alterazioni; ciò a causa, tra l'altro, dei “processi legati alla globalizzazione, agevolati dalla rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”⁹. Si aggiunga che i continui flussi turistici, la pressante domanda del cosiddetto *etnoturismo* e la riscoperta del “localismo” stanno provocando, soprattutto negli ultimi anni sia fenomeni virtuosi di rivalutazione delle tradizioni locali, sia “effetti di clonazione e di reinvenzione”, difatti «quando nella tradizione si frutano possibilità di business, la contraffazione degli originali (se mai si può parlare di “originali” nella tradizione) diventa conseguenza immancabile. Falsificazione e duplicazione indebita saranno tra gli effetti dell'apprezzamento di certe espressioni cultu-

poi di chioschi e bancarelle nei pressi delle ronde con i loro strumenti di amplificazione, i quali disturbano il canto e il suono di strumenti non amplificati (come le armoniche a bocca).

⁷ http://it.wikipedia.org/wiki/Tradizione_orale

⁸ Tratto da <http://www.vincenzosantoro.it/dblog/articolo.asp?articolo=265>, il virgolettato appartiene a P. G. ALLEN, una delle più note esponenti della letteratura nativa americana.

⁹ Così nelle due Convenzioni UNESCO “per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 in occasione della sua 32° sessione e “sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali” conclusa a Parigi il 21 ottobre 2005 in occasione della sua 33° sessione.

rali»¹⁰. «In Italia è solo di recente che la politica dei beni culturali è divenuta nella coscienza dei decision makers anche una voce economica. In antropologia ciò compare secondo due direzioni: da un lato l'aspetto comunicativo del bene, dall'altro l'interesse per il turismo¹¹ hanno fatto richiudere il cerchio mediante il seguente sillogismo: il bene deve produrre mercato, il turismo produce mercato, dunque il bene può produrre mercato se combinato al turismo»¹².

Sarebbe eccessivamente gravoso tentare di riportare in questa sede tutte le motivazioni (endogene ed esogene) che hanno contribuito, nel corso degli ultimi decenni, alla rivalutazione delle culture popolari, alla loro diffusione, al loro crescente interesse da parte di studiosi ed appassionati e alla loro ricontestualizzazione (spesso forzata). Basti qui prendere atto che ormai la tendenza alla riappropriazione delle identità culturali locali si è consolidata in politiche di valorizzazione e di promozione che vedono come protagonisti gli Enti territoriali ed i privati, nell'ottica di offrire prodotti culturali “etnici”, spesso tagliati sulle esigenze dei fruitori. Difatti «l'elemento del ritorno economico introdotto dalla comparsa di soggetti privati e dal nuovo concetto di patrimonio come giacimenti/risorse ha in alcuni casi fatto ripiegare su fenomeni di spettacolarizzazione del folklore, aspramente criticati dagli addetti ai lavori»¹³.

Proprio per questo occorre una disciplina che si concentri sulla tutela dell'immateriale, capace di distinguere tra naturale evoluzione dei beni immateriali e “il condizionamento esterno sempre più pesante dello *show business*, dei media, della moda e dell'attuale stile di consumo del tempo libero”¹⁴. A tal fine pare opportuno delimitare il campo d'indagine attraverso una definizione extra-giuridica.

10 Così scrive G.M. GALA, *Tenere l'imprendibile, ossia la tutela dell'immateriale*, in Rivista Melissi, n° 14 – 15, Besa editrice, Modugno (BA), 2007, p. 26.

11 Si veda, ad esempio, A. SIMONICCA, *Per una lettura antropologica del turismo*, in Ossimori, 1994, pp. 13-37 e *Antropologia del turismo*, Roma, NIS, 1998.

12 Così scrive I. CANDELORO, a partire dagli studi di PIETRO CLEMENTE, *I beni culturali demo-etno-antropologici*, in Manuale dei Beni Culturali, Assini-Francalacci (a cura di), Padova, 2000, p. 211.

13 Ivi, p. 210.

14 G. BRAVO – R. TUCCI, cit., p. 107.

2. La definizione del concetto di bene culturale *Demoetnoantropologico*

All'interno del patrimonio culturale italiano occupa un posto importante l'insieme di quei beni non prodotti dalla cultura d'*élite*, ma legati alle culture locali e alla vita della gente comune, e che costituiscono le tradizioni oggetto di studio degli antropologi¹⁵.

L'origine del termine si deve ad Alberto Mario Cirese, coniata negli anni settanta per riunificare l'ambito di studio delle tre discipline: demologia, etnologia e antropologia, le quali sono materie di studio che, “a causa delle profonde trasformazioni che hanno investito il nostro paese e l'intero pianeta, soprattutto negli ultimi decenni del secolo scorso, hanno portato a una revisione degli statuti scientifici delle tre discipline e a una progressiva fusione delle stesse in un'unica area disciplinare, caratterizzata dal metodo più che dall'oggetto di studio, riflesso di ciò è la denominazione del settore scientifico disciplinare universitario M-DEA/01 - “Discipline demoetnoantropologiche”¹⁶”.

Il 22 maggio 2007 l'Associazione Italiana per le Scienze EtnoAntropologiche (AISEA)¹⁷ e la Società Italiana per la Museografia e i Beni DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA)¹⁸ hanno concordato una definizione del concetto di Bene DEA.

«Si riconoscono come “beni demoetnoantropologici” tutti quei prodotti culturali, materiali e immateriali, che non appartengono alla “tradizione euroccidentale *culta*” dominante e attengono ai gruppi sociali portatori di “tradizioni”

15 I. CANDELORO, *ibidem*, pag. 191.

16 V. Associazione Italiana per le Scienze EtnoAntropologiche (AISEA) e Società Italiana per la Museografia e i Beni DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA), in *Rivista Melissi*, cit., pp. 14-15.

17 L'AISEA è una ONLUS con lo scopo di promuovere gli studi e di favorire lo sviluppo della comunità scientifica nel campo delle scienze demo-etno-antropologiche. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nei seguenti settori: ricerca scientifica, istruzione. Lo Statuto dell'associazione è rinvenibile in: <http://www.aisea.it/>

18 SIMBDEA è una associazione la cui missione è quella di riunire tutti gli operatori impegnati in ambito museale e nel campo dei beni demoetnoantropologici per far crescere e valorizzare questo settore attraverso attente valutazioni degli interventi delle istituzioni pubbliche e private e attraverso lo sviluppo e il consolidamento di conoscenze e competenze antropologiche applicate al museo in campo scientifico e nelle relative espressioni professionali. Tratto da: <http://www.simbdea.it/>

localizzate, socializzate e condivise presenti nei diversi contesti europei ed extra-europei. Tali attività e prodotti, nei quali si riconoscono le tracce specifiche, tangibili, simboliche ed identitarie delle differenti culture, testimoniano delle attività culturali passate e attuali, osservate in modo sincrono attraverso il rilevamento sul campo. I beni DEA si riflettono, da un lato, nelle collezioni museali storiche di carattere nazionale (italiane, europee, extra-europee), dall'altro lato nei musei locali, nelle documentazioni conservate presso gli archivi audio-visivi e soprattutto sul territorio, dove essi appaiono come parte integrante della vita stessa della comunità che li esprimono e li producono.

Nel loro complesso, i beni DEA riguardano una molteplicità di attività e prodotti materiali mobili e immobili (abitazioni e arredi, abbigliamento, attrezzi da lavoro, mezzi di trasporto e di comunicazione, oggetti d'uso comune e rituale, strumenti musicali, etc.) e immateriali (cerimonie, riti, feste sacre e profane, musiche e canti, danze, poesie, fiabe, miti e leggende, proverbi, giochi, memorie, storie di vita, dialetti e parlate, saperi, pratiche, etc.). La componente immateriale, da un lato, consente di attribuire pieno significato ai beni DEA mobili e immobili, che altrimenti resterebbero inconoscibili, e al tempo stesso individua una categoria di beni in sé, sicuramente specifica di questo settore del patrimonio culturale, che può essere in varia misura connessa con le produzioni materiali oppure da esse del tutto slegata. Tale componente immateriale trova riscontro nell'attuale attenzione verso l'*Intangible Heritage* da parte dell'UNESCO, che ha attivato intorno ad essa una pluralità di azioni fra cui la *Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity* e, successivamente, la *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (...).

A parte le collezioni storiche e gli archivi documentali audio-visivi, il patrimonio demoetnoantropologico riflette una temporalità riferita all'epoca contemporanea e, di regola, è il prodotto di una comunità e non di uno specifico "autore" (nel senso che al termine "autore" viene dato in campo storico-artistico); si compone, inoltre, in gran parte di beni immateriali. Pertanto la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione di tale patrimonio non sempre si adattano all'impostazione delineata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: quella cioè di beni come "cose" e di "cose" definite da parametri di antichità (il limite dei cinquanta anni in ordine alla loro manifestazione) o d'autore¹⁹.

19 Per approfondire si v. R. TUCCI, ICCD, Servizio Beni etno-antropologici, *Introduzione all'applicazione delle normative per la catalogazione dei beni culturali demoetnoantropologici*, maggio 2015 su <http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=4036>

3. Bene immateriale DEA “vivo” o desueto?

Dopo aver analizzato il contesto in cui il bene DEA è situato e dopo aver specificato il concetto di immaterialità nei beni DEA, occorre ora distinguere tra beni immateriali DEA “vivi” in un determinato contesto e beni ormai desueti, perché non più identificati nella comunità d'appartenenza. «Quando il canto, la festa, l'uso rituale, la danza perdono il rapporto con la tradizione, la mentalità, l'energia simbolica riplasmatrice, diventano oggetti del passato, buoni per teche e per memorie, ma non più attivi nel presente. Per essi servono le pratiche museali, in alcuni casi virtuose, che attivano processi di tipo conoscitivo, informativo, comunicativo, pedagogico. A niente invece valgono interventi di rivitalizzazione che portino a forme di spettacolarizzazione del bene. O meglio, a qualcosa valgono: offrire al pubblico un'idea contemporanea, una tra le tante, del “passato”. Ma non a rimettere nelle vene del presente il suo palpito vivo, a restituire al presente una eterogeneità multitemporale. Ogni spettacolarizzazione, poi, è sempre decontestualizzazione. Per esempio, se da una festa si ricava uno spettacolo, si passa da un evento basato su un'integrazione comunitaria tra protagonisti e partecipanti a una performance fondata su separazione attori/pubblico»²⁰.

In poche parole, la rievocazione di un evento storico o il già citato esempio del “tarantismo” possono essere beni immateriali importanti da conoscere e studiare, ma ormai non fanno più parte del contesto di riferimento, in quanto nella comunità di appartenenza hanno perso la loro funzione e il loro simbolismo, mentre una sagra storica o la già citata festa di S. Rocco di Torrepaduli sono beni “vivi”, inseriti pienamente nel tessuto sociale di cui fanno parte. Per entrambi questi beni debbono essere previsti strumenti di tutela da parte dell'Ordinamento.

²⁰ Così si esprime P. APOLITO, *Dalla convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale all'Agenzia per le tradizioni. Alcune osservazioni e una proposta*, in *Rivista Melissi*, n° 14 – 15, Besa editrice, Modugno (BA), 2007, pag. 18.

4. L'evoluzione politico-giuridica del concetto di “bene culturale”

4.1. Dalla Legge Bottai alla concezione di bene culturale come “testimonianza materiale avente valore di civiltà”

L'antropologia si sviluppò in Italia intorno alla fine dell'Ottocento, tuttavia una prima menzione dei beni relativi al folklore era già apparsa in un editto dello Stato Pontificio, a firma del Cardinal Pacca, nel 1820; ma nella legislazione dello Stato Italiano di patrimonio etnografico si comincia a parlare diffusamente solo con la L. 1089/1939 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico, nota anche come Legge Bottai). Tuttavia la considerazione dei beni etnografici è solo parziale: venivano definiti “beni” soltanto i documenti di “rarietà e pregio”, secondo un'accezione elitaria, estetizzante ed idealista della cultura. La considerazione delle sole “cose”, inoltre, era necessariamente limitativa nei riguardi di un patrimonio che è fatto, oltreché di beni non mobili (oggetti e testimonianze materiali) e immobili (edifici, siti), anche di quei beni immateriali definiti da Cirese come “volatili”: «canti o fiabe, feste o spettacoli, cerimonie e riti che non sono né immobili, né mobili, in quanto per essere fruiti più volte devono essere “ri-eseguiti” o rifatti»²¹.

Il vuoto normativo sui beni DEA e, più in generale, sul concetto di “bene culturale” arrivò fino al 1967, anno in cui si riunì la Commissione Franceschini. Ma prima di parlare dei lavori della Commissione occorre gettare lo sguardo al debutto della locuzione “bene culturale”, la quale avvenne sulla scena del diritto internazionale, esattamente nella Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato firmata a L'Aia il 15 maggio 1954; ma in realtà tale espressione si trovava già impiegata in un volume pubblicato da Grisolia del 1952²², e quest'ultimo a sua volta la riprendeva dal Rapporto de-

21 V. I. CANDELORO, cit., 2000, pp. 202-203 che riprende A.M. CIRESE, *Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul mondo popolare tradizionale*. Seconda edizione accresciuta. Palermo, Palumbo, 1973.

22 M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, Roma, 1952: v. ad esempio p. 143 e pp. 146 ss.

gli esperti stilato nell'immediato dopoguerra dal consulente dell'UNESCO Georges Berlia²³.

Ad ogni modo il primo ingresso ufficiale del termine avvenne nella Convenzione del 1954²⁴, il quale si rivelò subito una formula riassuntiva che soddisfaceva un'esigenza di sintesi universalmente percepita, per questo successivamente la locuzione venne ripresa nella X^o Conferenza generale dell'UNESCO svoltasi a New Delhi e in diverse altre convenzioni internazionali²⁵.

Torniamo ai lavori della Commissione Franceschini. Essa fu istituita dalla L. 26 aprile 1964, n. 310, la quale, all'Art. 1 così recitava:” (...) condurre una indagine sulle condizioni attuali e sulle esigenze in ordine alla tutela e alla valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio e di formulare proposte concrete (...)”. La Commissione recepì la richiesta e, dopo due anni di lavoro, consegnò al Governo un vasto materiale documentario insieme ad un ventaglio di proposte redatte sotto forma di dichiarazioni²⁶; e

23 Il rapporto fu redatto a conclusione di una riunione di esperti convocati dall'UNESCO nell'ottobre 1949, per discutere dei problemi posti alla protezione del patrimonio culturale mondiale dall'eventualità di un conflitto bellico: v. in proposito M. GRISOLIA, *ivi*, p. 124.

Entrambe le citazioni (note 23 e 24) sono prese da: M. AINIS, *Cultura e politica, il modello costituzionale*, CEDAM, 1991, pp. 79-80.

24 La quale, all'Art. 1, include tra i beni culturali, a prescindere dalla loro origine o dalla loro proprietà: a) les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres d'art, les manuscrits, livres ou autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus;

b) les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a);

c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a) et b), dits «contres monumentaux».

25 Per una esauriente esposizione in merito al concetto di “bene culturale” nelle convenzioni internazionali, V. A.L. TARASCO, *Beni, patrimonio e attività culturali: attori privati e autonomie territoriali*, Editoriale Scientifica (Collana ricerche giuridiche), Napoli, 2004.

26 L'attività della Commissione e la documentazione raccolta da quest'ultima si trovano illustrati – insieme alle relazioni conclusive – nei tre volumi pubblicati a cura di un comitato di redazione nominato dalla Commissione medesima, *Per la salvezza dei beni culturali in Italia*, Roma, 1967. In argomento V. anche F. CAPUANO, *Sui lavori della Commissione d'indagine prevista dalla legge 26 aprile 1964, n. 310*, in *Annali P.I.*, 1966, pp. 471 ss.; M. Pallottino, *La stagione della*

nella dichiarazione I si legge per l'appunto che sono beni culturali quelli d'interesse storico, archeologico, artistico, ambientale, archivistico, librario ed in genere qualsiasi altro *bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà*²⁷. Si noti che nella definizione non si fa riferimento al concetto di bene etnografico, ma che quest'ultimo potrebbe ricomprendersi nella generalissima definizione di "testimonianza materiale avente valore di civiltà".

La definizione proposta dalla Commissione Franceschini fa leva infatti sulla storicità del concetto di bene culturale²⁸, e per questo aspetto segna quindi il passaggio dal criterio estetico a quello storico come metro di riconoscimento della categoria in questione. In questo passaggio v'è senz'altro un elemento di progresso: in fatto di beni culturali ogni età vanta concezioni proprie, sicché pretendere d'imporre una legge imperitura costituirebbe un imperdonabile atto di superbia²⁹.

Commissione Franceschini, in AA.VV., *Memorabilia: il futuro della memoria, I, Tutela e valorizzazione oggi*, a cura di F. Perego, Bari, 1987, pp. 7 ss.; nonché la testimonianza di F. Franceschini (che ne fu il presidente e dal quale prese quindi nome la Commissione d'indagine), L'impegno della Costituzione Italiana per la salvaguardia dei beni culturali, in AA.VV., *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, Firenze, 1969, II, spec. pp. 236.

27 L'operato della Commissione non si risolse nella definizione del concetto di bene culturale. Sul piano delle strutture burocratiche, quest'ultima propose di formare un'Amministrazione autonoma dei beni culturali, posta alle dipendenze del ministro della pubblica istruzione ed un consiglio nazionale dei beni culturali presieduto dal medesimo ministro. Nei propositi della Commissione, si trattava d'introdurre una vera e propria amministrazione di tipo aziendale (retta da un consiglio d'amministrazione a tempo pieno e con larghi poteri) cui devolvere la direzione dell'attività di tutela sui beni culturali; ma proprio l'opzione verso modelli centralistici, e lo scarso peso assegnato al decentramento regionale, hanno finito per destare le perplessità maggiori: v. fra gli altri M. BESSONE, *Sul ruolo delle Regioni nell'amministrazione dei beni culturali. Prospettive di riforma*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1975, p. 203.

28 Questo tratto della nozione di bene culturale affacciata dalla Commissione Franceschini è particolarmente evidente in merito ai beni archeologici. Si legga infatti la dichiarazione XII: "si intendono per beni archeologici, indipendentemente dal loro pregio artistico, le cose mobili o immobili costituenti testimonianza storica di epoche, di civiltà, di centri od insediamenti, la cui conoscenza si attua preminentemente attraverso scavi e rinvenimenti". Come è stato osservato, nel caso di specie l'elemento giuridicamente rilevante viene rintracciato nella conoscibilità della cosa per mezzo di scavi o rinvenimenti, e non più nel suo eventuale valore artistico: N. Greco, *Stato di cultura e gestione dei beni culturali*, Bologna, 1981, p. 193.

29 Per tale ragione sarebbe necessario conservare ogni documento, a prescindere dalla sua singolarità o dal suo pregio estetico: A. Villani, *Per una politica dei beni culturali*, in *Aggiornamenti sociali*, 1978, p. 365.

Premesso che la definizione di bene culturale come testimonianza materiale avente valore di civiltà continua ad essere tra le più accreditate nella pubblicistica corrente va considerato che v'è un'enfasi eccessiva sugli aspetti materiali della cultura: come se quest'ultima s'attagli unicamente alle cose dotate d'un supporto tangibile e corporeo, e non costituiscono invece altrettante espressioni culturali quelle affidate al canto, al suono, al gesto mimico o teatrale. Un altro equivoco sta nell'uso della parola *civiltà*, il cui valore semantico non è del tutto coincidente con l'area coperta dal termine *cultura*: sicché dovrebbero considerarsi beni culturali soltanto quelli ereditati dalle culture progredite, lasciando prive di tutela le sopravvivenze culturali³⁰.

Altri in dottrina sostengono che l'espressione *bene culturale* voluta dalla Commissione Franceschini poggia su un'accezione lata, derivativa, descrittiva e sociale delle varie attività umane proiettanti un contesto storico e la sua civiltà³¹. Il bene culturale diventa, così, oltre che testimonianza di civiltà, “strumento di incivilimento”³², racchiudendo le eterogenee manifestazioni di civiltà dell'uomo, indipendentemente dal fatto che queste raggiungano o meno le dimensioni dell'arte, a prescindere dal fatto, cioè, che siano, tecnicamente, cose d'arte. Pertanto se tutte le cose d'arte sono beni culturali, non è valida la proposizione inversa, dato che rispetto alla civiltà dell'uomo, l'arte rappresenta soltanto una delle componenti espressive, alta, nobile, raffinata e – quando è vera arte, per definizione – eterna, ma certamente non l'esclusiva. La sostituzione della nozione di cose d'arte con quella di bene culturale soddisfaceva l'esigenza di superare la concezione materiale ed estetizzante degli anni trenta in favore di una visione che privilegiasse il valore culturale che si impregna, saldandosi, in una determinata *res*, con significative conseguenze³³: (...) La variazione termi-

30 I riferimenti alla Commissione Franceschini e le relative critiche sono prese da: M. AINIS, cit., 1991, pp. 79 ss.

31 T. ALIBRANDI – P. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Giuffrè Milano 2001, p. 26.

32 F. SANTORO PASSARELLI, *I beni della cultura secondo la Costituzione*, in Studi in memoria di Carlo Esposito, Cedam, Padova, 1973, vol. I, p. 1422.

33 “Non più la cosa in sé si rivelava meritevole di tutela, ma la testimonianza di civiltà radicata in profili materiali (o anche immateriali) della cosa stessa. In ciò era il nucleo del bene culturale (P. STELLA RICHTER – E. SCOTTI, *Lo statuto dei beni culturali*, in Trattato di Diritto Ammi-

nologica da cosa a bene mostra che l'*in sé* della nuova categoria non è costituito dall'oggetto materiale, bensì dall'immateriale funzione di accrescimento delle conoscenze e di miglioramento della personalità dell'individuo³⁴.

In particolare sui beni DEA, nonostante la nozione della Commissione abbia dimostrato di aver avuto maggiore sensibilità antropologica³⁵, è innegabile che la definizione contenuta nella I dichiarazione non fa riferimento ai beni DEA, mentre nel seguito del Documento si dà rilievo al patrimonio demologico inteso come “insieme di documenti, materiali e non materiali, che si riferiscono alla storia della cultura popolare italiana”. Al di là delle questioni terminologiche, comunque, il vero problema è che quanto auspicato dalla Commissione Franceschini è stato solo in parte realizzato e lo scontento manifestato da

nistrativo, Vol. XXXIII, "I beni e le attività culturali", a cura di A. Catalani - S. Cattaneo, Cedam, Padova, 2002, p. 387). Sul tema, vedi fin da ora S. CATTANEO, *Cultura e patrimonio culturale*, cit., 3 e ss., part. 27 e ss. Secondo P. CARPENTIERI, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, in *Urbanistica e appalti*, 2003, 1017 e ss., 1022, sub nota n. 18 (pubblicata altresì in www.giustizia-amministrativa.it con il titolo *Le Regioni possono introdurre nuove tipologie di beni culturali ma ai soli fini della valorizzazione*), «in questa materia, il rapporto tra “cose di interesse storico-artistico” e “beni culturali” travalica la distinzione civilistica tra “beni materiali” (che sono “cose”, come porzioni separate di materia) e “beni immateriali”, per assumere una connotazione propria, espressiva, nella nozione di “bene culturale” contrapposta a quella di “cosa d’arte”, del valore di testimonianza storica di civiltà dell’oggetto della tutela, che va oltre il suo intrinseco pregio artistico». Nello stesso senso, V. CERULLI IRELLI, *Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica*, in *Scritti in onore di M. S. Giannini*, cit., vol. I, p. 140, il quale - posta la distinzione tra beni culturali e beni immateriali - fa notare che il concetto di patrimonio culturale della Nazione cui si riferisce l'art. 9, comma 2, Cost., è più ampio dell'insieme dei beni culturali, dal momento che riunisce oltre alle “cose” d'interesse culturale anche le opere dell'ingegno tutelate, appunto, come beni immateriali (si pensi alle creazioni letterarie, musicali, industriali o alle stesse “creazioni delle arti figurative o plastiche, intese in quanto tali e non in quanto identificate nelle cose nelle quali si esprimono”: V. CERULLI IRELLI, op. loc. ult. cit.).

34 Così A. L. TARASCO, *Beni, patrimonio e attività culturali: attori privati e autonomie territoriali*, in www.giustizia-amministrativa.it, il quale, oltre agli autori su citati, richiama per quest'ultima espressione: G. ROLLA, *Beni culturali e funzione sociale*, in *Scritti in onore di M. S. Giannini*, cit., vol. II, p. 575. Come sostenuto da G. PAGANETTO, *La Regione sarda e la cultura: limiti del d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348*, in *L'autonomia regionale sarda: problemi e prospettive della specialità*, Napoli, 1984, 255, “il bene è culturale non se rappresenta un determinato oggetto ma se assolve ad una determinata funzione”. Si tali concetti, v. amplius S. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, Giuffrè, Milano, 1962, nonché, dello stesso Autore, *Beni (Teoria generale)*, cit., 175 e ss.

35 I. CANDELORO, cit., 2000, p. 204 richiama la definizione Tayloriana secondo cui “la cultura è il complesso unitario che include la conoscenza, la credenza, l'arte, la morale, le leggi e ogni altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro della società” (da *primitive culture*, London, 1871, p. 5).

M. S. Giannini all'inizio degli Anni Settanta potrebbe essere sottoscritto anche per le discipline demotnoantropologiche³⁶.

Ad ogni modo la terminologia adottata dalla Commissione Franceschini ha finito per entrare nel linguaggio del legislatore, dando origine a una serie d'aggiustamenti semantici che hanno scandito la successiva evoluzione del concetto. Essa intanto suscitò un'eco pressoché immediata nei lavori delle due commissioni Papaldo, incaricate di tradurre le conclusioni della Commissione Franceschini in norme legislative dello Stato³⁷; a tale proposito lo schema Papaldo recepì la definizione del bene culturale come testimonianza materiale di civiltà, ma corresse la portata ricomprendendovi espressamente i beni d'interesse audiovisivo, paleontologico, palenologico, nonché le singolarità geologiche, botaniche e faunistiche. Permaneva dunque l'equivoco d'includere i beni ambientali fra quelli culturali; nello stesso tempo veniva però temperato in qualche modo il principio in base al quale le opere d'arte contemporanea e le più recenti acquisizioni della tecnica restano prive di tutela³⁸.

Nonostante negli anni successivi ai lavori della Commissione Franceschini sia emerso all'interno della società italiana un nuovo interesse per la politica di salvaguardia dei beni culturali³⁹, il legislatore non è comunque uscito al di

36 I. CANDELORO, cit., 2000, p. 204 che richiama M.S. Giannini in *Uomini, leggi e beni culturali*, in "Futuribili", 1971, p. 37, in cui l'Autore dice che "la vigente disciplina (quella del '39) non è né pessima né eccellente ma è solo una tappa di uno sviluppo che avrebbe dovuto comportare un seguito che però è venuto a mancare". In seguito - sostiene Candeloro -, e insieme a queste critiche, vi è stato un vasto movimento di opinione e dibattiti che ha visto fra i più impegnati associazioni come Italia Nostra e istituzioni come l'Accademia dei Lincei.

37 La prima Commissione presieduta da Papaldo fu insediata dal ministero della Pubblica Istruzione il 9 aprile 1968, ed approntò uno schema di disegno di legge sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali (presentato al Ministero l'11 marzo 1970) il cui testo - unitamente alla relazione generale - può leggersi in Riv. trim. dir. pubbl., 1970, pp. 905 ss. Invece la seconda Commissione Papaldo - istituita con d.m. 31 marzo 1971 - non concluse i propri lavori con una relazione scritta.

38 I riferimenti sulla successiva Commissione Papaldo sono presi da M. AINIS, cit., 1991, pp. 88 ss.

39 Per restare in tema di beni DEA, si può citare quella "museografia spontanea" che ha visto il costituirsi di raccolte, centri di documentazione, piccoli musei, gestiti tutti a livello comunale: si è trattato di ex contadini (affiancati e spesso sollecitati da giovani scolarizzati) che avendo assistito all'avanzare della società industriale, hanno sentito l'esigenza di preservare la memoria della loro condizione tradizionale. La cultura popolare, prima rimossa in vista di un miglioramento di status, è così anch'essa divenuta un bene, istituzionalmente riconosciuto. Così si

fuori di una politica episodica e localizzata territorialmente, principalmente finalizzata, come nei secoli scorsi, a fare fronte all'emergenza⁴⁰.

Qualche proposta è intervenuta negli anni Ottanta ed all'inizio degli anni Novanta, sul piano legislativo, in merito a beni DEA, ma non si è mai trasformata in atto⁴¹.

4.2. Le evoluzioni successive

Nel corso degli anni Novanta avvenne una secca inversione di tendenza rispetto all'inerzia del passato. Ciò si verificò attraverso il concorso di due fattori. Innanzitutto per la forte spinta innovativa esercitata dalle fonti comunitarie; a ciò va aggiunta la consapevolezza della necessità di una nuova disciplina dei beni culturali, improntata all'apertura nei confronti della società civile e ad un modello di relazione c.d. *cooperativa* (o di “*leale collaborazione*”) tra centro e periferia. Poiché ogni intervento diretto ad incrementare la fruizione dei beni culturali esercita un'indiscutibile incidenza a livello locale, dalle istanze provenienti da questi ambiti territoriali non si può in alcun modo prescindere: si imponeva

esprime I. CANDELORO, cit., 2000, pp. 205-206.

40 La L. 44/1965 ha accresciuto le competenze dei sovrintendenti, le attività di restauro e la prevenzione dei furti; la L. 1062/1971 ha formulato le norme penali sulla contraffazione o alterazione delle opere d'arte; la L. 171/1973 e il D.P.R. 20 settembre 1973, sono intervenuti per la salvaguardia di Venezia. Così M. AINIS – M. FIORILLO, *L'Ordinamento della Cultura*, II ed., Milano, 2008, p. 155.

41 Nella proposta di legge n. 3252 del 1982, ad esempio, presentata dall'allora Partito Comunista Italiano, si fa riferimento a “tutti quei beni che, considerati singolarmente o nel loro insieme, costituiscono un significativo documento dell'ambiente storico e naturale in cui l'uomo è vissuto e vive, dello sviluppo culturale, scientifico e tecnico della civiltà umana, del costume, della lingua, delle arti e delle tradizioni popolari”. Su questa linea si muove anche il disegno di legge n. 1974 del 1984 (Camera dei Deputati), che considera come beni: “le cose di interesse archeologico, audiovisivo, musicale, ambientale, demoantropologico che rappresentino – sia singolarmente che in aggregazione – manifestazioni significative della civiltà umana o documento dell'ambiente storico e naturale”. Per la prima volta si introduce il bene musicale e viene riconsiderato il bene audiovisivo. Accanto a questi anche i valori della natura e dell'ambiente. Si sottolinea inoltre l'appartenenza di beni non oggettuali, che una volta non sarebbero stati dichiarati come beni culturali (...). V. I. CANDELORO, cit., p. 206. La proposta di Legge n. 2946 del 1995, denominata “Norme per la valorizzazione e la tutela delle feste tradizionali”, mai trasformata in legge, si proponeva di riconoscere le feste come beni culturali, ma solo se “organizzate continuativamente almeno dall'anno 1900”. Si legga più diffusamente R. TUCCI, *Come salvaguardare il patrimonio immateriale? Il caso della scherma di Torrepaduli*, in www.vincenzosantoro.it, pp. 2 ss.

pertanto un differente, e più moderno, riparto di competenze in materia fra Stato ed enti locali⁴².

Dopo l'istituzione della "Commissione Cheli" (con un d.m. del 5 dicembre 1996) si procedette al varo del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), il quale ha apportato diverse novità: a) nuova definizione di "beni culturali" (Art. 148, lett. a)); b) nuova disciplina delle attività culturali (artt. 148 e 153-155 del Capo V); c) distinzione fra le funzioni di tutela, gestione, promozione, valorizzazione del patrimonio culturale (art. 148 lett. c), d), e)); d) conferimento – a costituzione invariata - di funzioni e compiti amministrativi, fino ad allora svolti dallo Stato, a favore del sistema delle autonomie territoriali.

Per quanto riguarda il primo punto (Nuova definizione di "beni culturali"), l'art. 148 lett. a) stabilisce che sono "beni culturali" "quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge". La definizione «è estremamente ampia ed unisce nella stessa formulazione le principali categorie finora individuate di beni culturali con il riferimento agli altri beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà, categoria residuale e per definizione aperta»⁴³.

42 AINIS – FIORILLO, cit., pp. 155-156, che così continuano: «Sicché, dopo decenni di letargo, l'evoluzione del quadro normativo, ha assunto, a cavallo del secolo, uno slancio irresistibile. Dopo che la L. 8 ottobre 1997 n. 352 ha delegato il governo ad adottare un testo unico in materia di beni culturali ed ambientali, viene conferita autonomia organizzativa, scientifica, amministrativa e finanziaria alla sovrintendenza di Pompei, ed è costituita la Sibec (Società italiana per i beni culturali), società di capitali avente ad oggetto la promozione e il sostegno di progetti finalizzati al restauro e alla valorizzazione dei beni culturali. Successivamente viene approvata la L. 20 marzo 1998 n. 88, che disciplina ex novo le azioni per la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, prevedendo anche la creazione di una banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti».

43 Così M.P. CHITI, nonostante le forti perplessità: «Se dunque è difficile al momento immaginare quali esattamente siano tali possibili beni immateriali, rimane apprezzabile l'eliminazione del limite della materialità del bene, che assicura una necessaria flessibilità all'evoluzione della categoria generale dei beni culturali», contenuto in: *La nuova nozione di "beni culturali" nel d.lg. 112/1998: prime note esegetiche*, in Aedon, n. 1, 1998. In dottrina si veda anche: M.

Due sono essenzialmente le novità introdotte dalla lett. *a)* del D.Lgs. 112: L'inserimento del termine *demoetnoantropologico* e l'espunzione del concetto di materialità.

L'omissione del riferimento alla materialità dei beni culturali, sembrerebbe consentire in sé per sé di ricomprendere sotto questa definizione anche i beni culturali immateriali o volatili ed i beni culturali c.d. *minori*, «cioè quelle testimonianze materiali di civiltà che, pur meritevoli di protezione e conservazione, sono prive di un corpo materiale o comunque sono disponibili in quantità non unica o particolarmente rara»⁴⁴; il D.Lgs. sembra dunque accogliere la visione sociologico-antropologica del bene culturale più nuova, che aveva già informato di sé lavori della Commissione Franceschini⁴⁵.

In buona sostanza l'espunzione del carattere di materialità dal concetto di bene culturale è vista con notevole entusiasmo dalla dottrina, sin dai primi commenti al D.Lgs. 112⁴⁶.

Il secondo punto, ossia la nuova definizione di *attività culturali*, che ha aperto la strada alla nuova denominazione del Ministero di settore avvenuta con D.Lgs. n. 368 del 1998, va letto unitamente con il terzo, ossia le definizioni di *tutela, valorizzazione, gestione e promozione*. In quanto la quarta funzione ora citata (promozione) attiene specificatamente alle attività culturali.

L'Art. 148 del D.Lgs. 112, alle lettere *f)* e *g)* definisce rispettivamente attività culturali e promozione in questo modo: "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte; "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.

MESCHINO, *Beni e attività culturali nel d.lg. 112/1998: una proposta di lettura*, in Aedon, n. 1, 1998.

⁴⁴ Così si esprime A.L. TARASCO, cit., il quale cita G. SEVERINI, *La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali*, in G. Caia (a cura di), *Il Testo unico sui beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 7.

⁴⁵ Ancora A.L. TARASCO, il quale cita P. CARPENTIERI., *Le Regioni possono introdurre nuove tipologie di beni culturali, ma ai soli fini della valorizzazione*, in Urb. App., n. 9, 2003, p. 1025.

⁴⁶ M. P. CHITI, cit.: «Se dunque è difficile al momento immaginare quali esattamente siano tali possibili beni immateriali, rimane apprezzabile l'eliminazione del limite della materialità del bene, che assicura una necessaria flessibilità all'evoluzione della categoria generale dei beni culturali». Inoltre si veda anche: MAURIZIO MESCHINO, *Beni e attività culturali nel d.lg. 112/1998: una proposta di lettura*, in Aedon, n. 1, 1998.

Il legislatore sembra aver recepito la necessità che occorre sviluppare «misure, incentivi, iniziative che consentano la libera emersione e diffusione della creatività culturale»⁴⁷.

Ma la scissione delle attività culturali dal concetto di bene culturale non sembra essere del tutto condivisibile in dottrina, infatti alcuni sostenevano che la distinzione tra beni ed attività culturali avrebbe frustrato «l'aspirazione della migliore dottrina a costruire una nozione unitaria di beni culturali, comprensiva anche delle attività culturali»; anche se il legislatore si fosse rivolto alle «opere di ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, finora disciplinate distintamente dalla l. 633/41», non pareva accettabile abrogare «implicitamente» una «tradizionale peculiarità del nostro ordinamento» con una «semplice eliminazione di un aggettivo da una formulazione normativa». Il problema di fondo non riguardava, a ben vedere, la distinzione tra beni ed attività culturali, quanto il “riempire di contenuto” una definizione di attività culturali lasciata vuota dal legislatore.

Interpretando unitariamente l'Art. 148, soprattutto in relazione alla distinzione tra “beni” ed “attività culturali”, e considerando che dalla definizione di “beni culturali” è stato espunto il riferimento alla materialità, si può dire che sono “beni” le memorie ereditate dal passato, la cui custodia resta affidata allo Stato centrale, che si impegna a riconoscerle, conservarle, proteggerle: in sintesi ad occuparsi della loro tutela. E dove attività culturale diventa tutto quanto sia rivolto al futuro, perché diretto a formare ed a diffondere le espressioni più avanzate della cultura e dell'arte: vale a dire quella cultura contemporanea che lo Stato, insieme agli enti autonomi territoriali, dovrà farsi carico di promuovere, e cioè sostenere e suscitare⁴⁸.

Le lett. *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 148 così dispongono: "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali; "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e mate-

47 Così scrive M. MESCHINO, cit.

48 Così sintetizzano M. AINIS – M. FIORILLO, cit., 2008, pp. 173-174.

riali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione; "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione.

Parte della dottrina ha commentato molto criticamente la formulazione dell'art. 148, evidenziando innanzitutto che non è stata data una precisa definizione, ma una sorta di rimando implicito «al senso che tali termini assumono nelle problematiche di settore e nelle relative scienze»; inoltre le definizioni sembrano in qualche modo irrigidire le «attività considerate ad un dato momento di una evoluzione continua», «basti pensare che la stessa valorizzazione dei beni culturali ha avuto solo recentemente dignità legislativa, per il lungo prevalere di una concezione aristocratica delle cose d'arte che sembrava non necessitassero di iniziative a rilevanza economica e sociale»; infine «la definizione implica di per sé specificare e distinguere, con il rischio di una moltiplicazione di definizioni e di conseguenti confusioni». In effetti, la distinzione posta nella citata disposizione tra gestione e valorizzazione ha evidenti sovrapposizioni: se la gestione è diretta ad "assicurare la fruizione dei beni culturali ed ambientali" è evidente che contiene elementi di valorizzazione, tanto che la stessa lettera *d*) continua affermando che la gestione "concorre al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione". Così come viceversa vale per la valorizzazione (lett. *e*) che da un lato ha aspetti conservativi ("ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali"), apparentemente connessi alla "tutela"; dall'altro, ha aspetti collegati alla fruizione che pure sembrava aspetto essenziale della politica di gestione. Insomma, «l'anelito definitorio del legislatore delegato finisce per dar vita ad un vero pasticcio verbale», che, in mancanza di coordinamento tra Stato e Regioni, finisce per creare confusioni in ordine alle rispettive competenze. Alcuni in dottrina hanno sostenuto che tale distinzione ha finito per far prevalere «una prospettiva centralistica per la quale tutte le attività di tutela sono riservate allo Stato, e

molte altre funzioni sono egualmente assicurate allo Stato nei settori della gestione e della valorizzazione dei beni culturali»⁴⁹.

Altri in dottrina non sostengono una tesi così critica, difatti ritengono che «lo scopo della distinzione delle attività non sta "nell'esigenza di assicurare allo Stato una ingente massa di funzioni" (Chiti) ma è opposto; sta in quello di determinare funzioni e compiti per dare fondamento alle attività da trasferire o da svolgere in cooperazione». Mettendo proprio l'accento sul principio di cooperazione, guardano alle nozioni di tutela e valorizzazione sotto un'altra luce: non si tratta di subordinare alla tutela ogni altra attività, ma di «cogliere la loro interazione in concreto dove, di fatto, l'una interferisce sull'altra, potendo ciascuna essere svolta in reciproca integrazione strumentale»; poiché il D.Lgs. 112/1998 getta le basi per una visione del tutto nuova del rapporto tra poteri istituzionali «rafforzando, anche in questo modo, le premesse per uno scenario cooperativo»⁵⁰.

Infine, nonostante il D.Lgs. 112/1998 abbia mostrato segni di oscurità in qualche passaggio, soprattutto in merito alle definizioni, è indubbio che si sia rivelato un notevole passo in avanti sul riconoscimento dei beni DEA; inoltre l'espunzione del requisito della materialità ha rappresentato il primo vero intervento legislativo sulla tutela dei beni immateriali. Tale "passo in avanti" è stato poi riconosciuto nel successivo T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, non senza qualche sostanziale modifica.

4.3. Il tentativo di scorporare il bene dalla materialità

Nell'intento di coordinare formalmente e sostanzialmente le innumerevoli disposizioni succedutesi nel tempo (attuando la delega contenuta nell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352), il T.U. per i beni culturali e ambientali emanato con D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 non ha operato una ridefinizione del concetto di bene culturale, limitandosi a mediare la nozione accolta nel D.Lgs.

⁴⁹ Il virgolettato appartiene a M. P. CHITI, cit.

⁵⁰ Il virgolettato è di M. MESCHINO, cit.

112/1998 (che riproduce, a sua volta, quella elaborata dalla Commissione Francheschini, fatto salvo il riferimento al carattere materiale della “testimonianza di civiltà”) con l'elencazione delle cose d'arte previste negli artt. 1 e 2 della legge n. 1089/1939⁵¹.

Da come si può facilmente notare, il legislatore delegato del 1999, coerentemente alla delega del 1997, che autorizzava un mero coordinamento delle disposizioni e non una loro innovazione sostanziale, si è limitato ad accogliere una nozione reale e normativa, che fa perno sul complesso di disposizioni normative che già disciplinavano talune cose come beni culturali. Così facendo, il D.Lgs. n. 490/1999 ha considerato come nucleo centrale dei beni culturali le cose regolate nell'art. 2 della Legge Bottai del 1939, “senza però rinunciare ad

51 Così scrive A. L. TARASCO, cit. Il T.U. sui beni culturali e ambientali è stato emanato in base all'art. 1 della legge di delega 8 ottobre 1997 n. 352, che fissava al 31 ottobre 1998 il termine entro cui esercitare quella stessa delega. Tuttavia, il decreto delegato n. 490 è stato emanato soltanto il 29 ottobre 1999, venendo pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 dicembre 1999 ed entrando in vigore nel successivo anno 2000. Per scongiurare l'illegittimità del decreto delegato (emanato oltre il termine del 31 ottobre 1998), è stata proposta un'interpretazione nel senso che il T.U. potesse coordinare la produzione normativa entrata in vigore fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega. Ciò ha comportato, però, il fatto che il T.U. non tenesse conto di importanti interventi legislativi, come il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368, recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ovvero l'art. 32 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, in tema di alienazione del demanio culturale. Tali norme, benché emanate entro il termine predetto, non erano ancora entrate in vigore a causa del termine di vacatio legis. Sul T.U. sui beni culturali emanato con D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, cfr. N. AICARDI, *L'ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione*, Giappichelli, Torino, 2002; A. CROSETTI, *La tutela ambientale dei beni culturali*, Cedam, Padova, 2001; P. G. FERRI – M. PACINI (a cura di), *La nuova tutela dei beni culturali e ambientali*, Il sole 24-ore, Milano, 2001; G. CAIA, (a cura di), *Il Testo unico sui beni culturali e ambientali*, cit.; M. CAMMELLI, *Il Testo unico, il commento e ... ciò che resta da fare*, in Aedon, n. 2, 2000; N. ASSINI – P. FRANCALACCI (a cura di), *Manuale dei beni culturali*, Cedam, Padova, 2000; G. CHIARANTE, *Introduzione alla lettura del Testo unico*, in Annali dell'Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli fondata da G. C. Argan, fasc. 9, I/2000, 7 e ss.; R. CUONZO, *Il testo unico dei beni culturali e ambientali* (d.lg. n. 490 del 1999), in Dir. e società, 2000, pp. 333 e ss.; R. DAMONTE, *Il nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali*, in Riv. giur. edil., 2000, III, 189 e ss.; F. LEMME, *Testo unico delle norme in tema di beni culturali ed ambientali* (comm. a d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490), in Dir. pen. e processo, 2000, 205 e ss.; D. RAVENNA, *Il nuovo testo unico dei beni culturali*, in Studium juris, 2000, pp. 644 e ss.; A. ROCCELLA, *Il testo unico dei beni culturali: contesto, “iter” formativo, lineamenti, conferme, innovazioni*, in Dir. Pubbl., 2000, pp. 555 e ss.; M. SANTOLUCCI, *Il nuovo “testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali”*, in Riv. pen., 2000, 435 e ss.; G. SEVERINI, *Il “restauro” nel t.u. dei beni culturali*, in Urbanistica e appalti, 2000, pp. 827 e ss.; F. ROCCA, *Beni culturali: alcune note sulla disciplina dettata dal nuovo testo unico*, in Arch. locazioni, 2000, pp. 211 e ss.; M. D'AMICO, *Il nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali: disciplina sanzionatoria e principio di legalità in materia penale*, in Arch. locazioni, 2000, pp. 391 e ss.

includere nella nozione altre categorie di cose già normate con finalità riconducibili alle aree della tutela e della valorizzazione”. In tal modo, il legislatore delegato è partito dal presupposto che «ovunque si ravvisi una norma che tutela in qualsiasi modo un determinato bene in considerazione del suo valore storico, artistico, archeologico, etc., si è in presenza di un bene culturale»⁵². Altri in dottrina, invece, sostengono che «dietro l'apparente neutralità della tecnica di riunificazione normativa» il D.Lgs. 490 «sembra introdurre più di una sostanziale innovazione: così con l'art. 3, che estende la nozione di bene culturale oltre i confini tradizionali riferendola a categorie speciali espressamente menzionate⁵³ – tra le quali gli *studi d'artista*⁵⁴, difficilmente riconducibili al tradizionale concetto di cosa d'interesse storico-artistico –, e con il successivo art. 4, che rinvia al futuro legislatore il compito di individuare nuove categorie, ove gli si rivelino testimonianze avente valore di civiltà⁵⁵». Considerando tali disposizioni, sembra quasi che il T.U. abbia accolto la più ampia nozione di bene culturale, comprendendo anche i beni non materiali e le mere attività⁵⁶.

Ma non tutti concordano, difatti «pur essendo stato escluso il riferimento alla materialità della testimonianza di civiltà, per la configurazione di un bene culturale è sempre necessario un rapporto di immedesimazione tra la (materiali-

52 Così sostiene A.L. TARASCO, cit. In questo senso, il parere del Consiglio di Stato, Ad. gen., 11 marzo 1999 n. 33/99 (consultabile in M. CAMELLI, *Il nuovo Testo unico*, cit. pp. 561 e ss., part. 564 nonché in *Gazzetta Ambiente*, n. 2/1999) reso sullo schema del T.U. del 1999, poi emanato con d.lgs. n. 490/99.

53 Così sostiene P. STELLA RICHTER – E. SCOTTI, *Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione*, in *Trattato di Diritto Amministrativo*, Vol. XXXIII, I beni e le attività culturali, A. Catalani – S. Cattaneo (a cura di), pp. 390 ss.

54 Gli studi d'artista, non qualificati beni culturali né sottoposti alla relativa disciplina, erano esclusivamente tutelati dall'art. 4/bis del D.L. 9 dicembre 1986 n. 832 (conv. con mod. dalla L. 6 febbraio 1987 n. 15), il quale ne escludeva la soggezione ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa in materia di locazione d'immobili urbani ove fosse intervenuto un provvedimento ministeriale di inamovibilità dallo stabile e di divieto di modificazione della destinazione d'uso. La norma è poi confluita nell'art. 52 del T.U.; si v. ancora S. RICHTER – E. SCOTTI, cit., p. 391.

55 In tal modo, raggiungendo un risultato innovativo di dubbia costituzionalità, il T.U. (art. 4) fa propria, generalizzandola, la definizione prevista dall'art. 148 del D.Lgs. 112/1998, ma ai soli fini della distribuzione in senso verticale delle competenze tra Stato ed autonomie territoriali.

56 In tal senso si veda ancora S. RICHTER – E. SCOTTI, cit., p. 391.

tà della) *res* e l'immaterialità del valore culturale, cioè l'incorporazione del valore tutelato nel substrato materiale. E ciò anche nelle ipotesi di categorie speciali di beni culturali non espressamente elencate nello stesso T.U.»⁵⁷.

In coerenza con tale linea di pensiero è anche chi, analizzando il T.U. dal punto di vista dei beni DEA, ritiene che «il patrimonio di beni include anche quello demo-etno-antropologico, ma ancora una volta ricade nell'errore di considerare solo cose mobili e immobili, nonostante il Ministero abbia allargato i propri orizzonti già nella stessa denominazione alle “attività culturali” e nonostante vengano considerate come categorie di beni “speciali” (art. 3) “le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, la cui produzione risalgia ad oltre venticinque anni” di cui però non si specifica la sfera di interesse (antropologia, storia o altro)»⁵⁸.

Ad ogni modo il T.U., nonostante abbia «dovuto abbandonare la definizione di diritto positivo (quella offerta dal D.lgs. 112/1998) di bene culturale più aggiornata e condivisa, optando per la vecchia “coseità”»⁵⁹ ha avuto il pregio di inserirsi nel percorso di riconoscimento dei beni DEA⁶⁰ e di attribuire, seppur indirettamente, valore agli aspetti immateriali della cultura grazie

57 Secondo S. FOÀ, *La gestione dei beni culturali*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, p. 24, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 112/98 delle attività culturali, cioè di quelle attività “rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte” (art. 148, lett. f), D.Lgs. 112/98), non consente di includere anche queste nella nozione di bene culturale; infatti, «l'impianto normativo del decreto [112/98] distingue formalmente la disciplina delle attività culturali da quella dei beni, sicché riesce difficile comprendere quale caratteristica fondi il loro tratto distintivo se non l'individuabilità materiale».

58 I. CANDELORO, cit., 2000, pp. 206-207.

59 M. CAMMELLI, *La semplificazione normativa alla prova: il Testo Unico dei beni culturali e ambientali. Introduzione al commento del d.Lgs. 490/1999*, in *Aedon*, n. 1, 2000. Va aggiunto, però, che non tutti in dottrina sostengono che il T.U. abbia “abbandonato” la definizione prevista dal D.Lgs. 112/1998, infatti «quest'ultimo riguardava un campo materiale diverso da quello del Testo Unico. Infatti, mentre la disciplina ora in esame riguarda la tutela dei beni culturali e quindi immediatamente coinvolge gli interessi dei soggetti privati proprietari dei beni, il d.Lgs. 112/1998 poteva adottare, senza eccessive preoccupazioni, una definizione unitaria che era funzionale esclusivamente alla ripartizione delle competenze tra centro e periferia». Così G. PITRUZZELLA, *La nozione di bene culturale (artt. 1, 2, 3 e 4 d.Lgs. 490/1999)*, in *Aedon*, n. 1, 2000.

60 Difatti l'art. 2 al comma 1 lett. a) stabilisce: “Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico”.

all'inserimento dell'art. 3 lett. d)⁶¹. Inoltre l'aver confermato la cosiddetta nozione mista di bene culturale (adottata dall'art 148 del D.Lgs. 112/1998), ossia comprendente sia le tipologie di beni culturali indicate nelle disposizioni normative, sia tutti quei beni individuati dalla legge o in base alla legge quali “testimonianze aventi valore di civiltà”⁶², può essere considerata una notevole apertura verso tutta una tipologia di beni che, altrimenti, non potrebbe ricevere tutela.

5. I beni DEA nel Codice dei Beni culturali

Con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è stato emanato, in attuazione della delega di cui all'art. 10, L. n. 137/2002, il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Dopo un secolo dalle prime leggi italiane in materia ed a meno di cinque anni dal testo unico del 1999, si apre così un nuovo importante capitolo della legislazione sui beni culturali.

La struttura del codice è lineare: i principi; la tutela dei beni culturali; la fruizione e la valorizzazione; i beni paesaggistici. Ognuno di questi aspetti presenta significative novità rispetto alla previgente normativa. In particolare, si segnalano la nozione di *patrimonio culturale* e le definizioni “sostanziali” di *tutela* e di *valorizzazione*; la “verifica” dell'interesse culturale e le norme sull'alienazione; il rapporto tra la valorizzazione e la fruizione e le forme di gestione della valorizzazione; le relazioni tra pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale ed urbanistica e le modalità di rilascio del nullaosta paesaggistico. Nel complesso, il codice, dando attuazione al Titolo V parte II Cost., ridisegna il quadro delle funzioni amministrative di beni culturali (sono così abrogati i relativi articoli del D.Lgs. 112/1998); aggiorna gli strumenti di tutela, risalenti al 1939, offrendo al contempo maggiori garanzie ai privati proprietari, definisce

61 Art. 3 lett. d): Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2 sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano: le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalgia ad oltre venticinque anni.

62 V., ad esempio, A. L. TARASCO, cit.

in modo più compiuto le attribuzioni e le attività dello Stato e delle Regioni in tema di valorizzazione; detta una nuova disciplina del paesaggio⁶³.

Un aspetto importante del Codice è l'inserimento del concetto di *patrimonio culturale*, “che [già] qui lascia intuitivamente intendere la sua portata più ampia rispetto alla tradizionale locuzione di “patrimonio storico e artistico”, di rilievo costituzionale⁶⁴. Essa sembra così acquistare maggior forza evocativa, avendo ad oggetto un insieme unitario ed organico – ancorché complesso ed articolato – di realtà culturali, indifferentemente prodotte dall'attività umana o dall'azione della natura⁶⁵. Ma la locuzione in argomento anticipa anche il principio espresso al comma 2: il patrimonio culturale, in quanto “eredità dei padri”, custodisce in sé la memoria della comunità nazionale e delle sue radici ideali e materiali, in particolare del territorio sul quale le varie componenti della comu-

63 L'introduzione è estratta da Il codice dei beni culturali e del paesaggio, in Giornale di diritto Amministrativo n. 5/2004, p. 469.

64 Come scrivono G. FAMIGLIETTI E D. CARLETTI, «Detta espressione dà innanzitutto dignità normativa alla felice intuizione dell'On. Rosadi, relatore alla Camera della prima, significativa legge di tutela (20 giugno 1909, n. 364), per il quale “una maggiore attenzione alle glorie del bel paese e una particolare esperienza occasionata dai fatti hanno persuaso un po' tutti che non sono monumenti di una nazione soltanto le mura e gli archi e le colonne e i simulacri ma anche i paesaggi e le foreste e le acque e tutti quei luoghi che per lunghe tradizioni ricordano gli atteggiamenti morali e le fortune storiche di un popolo”. (...) Intuizione che - continuano nella nota 1 - tradotta in formula normativa all'art. 1, comma 3, del disegno di legge, (ove tra le cose immobili di interesse storico, archeologico o artistico erano anche ricompresi “i giardini, le foreste, i paesaggi, le acque e tutti quei luoghi ed oggetti naturali che abbiano l'interesse sovraccennato”), non venne tuttavia riprodotta nel testo finale della legge perché, nel corso dell'esame del d.d.l. da parte del Senato, emerse l'opportunità di “statuire...con la legge apposita” sulla “tutela delle bellezze naturali in Italia” (v. relazione finale sul testo del Ministro dell'istruzione pubblica, Luigi Rava)». Per la lettura dei documenti citati nel testo ed in nota, nonché degli atti relativi al complessivo dibattito che precedette e accompagnò l'approvazione della legge n. 364/1909, v. Per le antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l'Italia giolittiana, a cura di R. Balzani, Bologna, 2003. *Il codice dei beni culturali e del paesaggio: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, commento coordinato da Raffaele Tamiozzo, Giuffrè, 2005, commento all'Art. 1 a cura di G. FAMIGLIETTI E D. CARLETTI, pp. 4-5.

65 In tal senso V. anche G. SEVERINI, cit., p. 470, il quale ritiene che «Il riferimento ad un “patrimonio” nazionale, a un insieme complesso ma unitario, comporta l'idea di una sua formazione progressiva, di un'aggregazione consolidatasi nel tempo, della quale la cosa non necessariamente fa parte fin dalla sua genesi; e comporta la considerazione dei beni come complesso d'insieme organico, non come sommatoria casuale di individualità: coerentemente, del resto, al riferimento soggettivo della sua appartenenza all'intera Nazione». Cfr. anche T. ALIBRANDI, P. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano 2001, p. 58, i quali evidenziano che, «dato il carattere storicistico della nozione, non è l'origine dell'opera, né il fatto della sua aggregazione a qualificarla come parte del patrimonio nazionale, ma come nel decorso del tempo essa abbia espresso la sua influenza nei confini nazionali».

nità si sono sviluppate. Conservare e valorizzare quel patrimonio, dunque, significa mantenere vivo ed accrescere e diffondere il senso di identità della collettività nazionale⁶⁶”.

Il patrimonio culturale, si legge nella Relazione illustrativa al Codice, «viene considerato quale criterio identificativo della comunità: esso, infatti, è indicato come “*elemento costitutivo e rappresentativo dell'identità nazionale*”. In tal senso è l'enunciato del comma 1 dell'art. 1 del codice, che rappresenta la pietra angolare di fondazione dell'intero impianto normativo»⁶⁷.

La novità consiste nell'aver «esplicitato in una norma di legge una realtà e una verità che ormai, sul piano scientifico non veniva più posta in discussione»⁶⁸.

La scelta del legislatore è stata quella di “non prendere una posizione netta e definitiva nell'ambito della risalente e mai sopita disputa dottrina sulla nozione di “bene culturale”, giudicandosi più opportuno, in linea peraltro con l'orientamento già seguito dal Testo Unico del 1999, accogliere una nozione “mista” di bene culturale, risultante dalla sintesi della nozione elencativa offerta dall'art. 2 della L. 1089 del 1939 con la nozione “aperta” già proposta dalla nota Commissione “Franceschini” nel 1966. Oltre alle cose, immobili e mobili, individuate in base all'elenco tipologico dell'art. 10 o indicate direttamente dalla Legge (all'articolo 11), resta aperta la possibilità che “altri” beni vengano individuati dalla legge – o in base alla legge (anche regionale, ancorché ai soli fini della valorizzazione) – quali “*testimonianze aventi valore di civiltà*”⁶⁹.

E' interessante notare che il Legislatore ha utilizzato il termine “etnoantropologico” in luogo della locuzione (già utilizzata nel D.Lgs. 112/1998) “demoetnoantropologico”: la Relazione introduttiva ha motivato tale sostituzione con la scelta di un aggettivo “scientificamente più corretto e, peraltro, già pre-

66 G. FAMIGLIETTI E D. CARLETTI, cit., p. 5

67 Relazione illustrativa al Codice dei beni culturali e del paesaggio, p. III.

68 R. TAMIOZZO, commento all'art. 2, in AA.VV., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, Giuffrè, 2005., p. 7.

69 Rel. Ill. Cod., p. III.

sente nel sistema normativo” (v. art. 48 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)⁷⁰. Ma non tutti concordano con questa semplificazione concettuale, poiché ad essa osta la denominazione del settore scientifico-disciplinare universitario M-DEA/01, ma soprattutto il termine demotnoantropologico «è largamente conosciuto e utilizzato in Italia anche al di fuori dell'ambito degli addetti ai lavori, costituendo di fatto un'espressione normalizzata sul cui contenuto vi è ampia convergenza. L'introduzione di un aggettivo più snello può rappresentare una semplificazione terminologica, soprattutto nei confronti dei paesi esteri dove il suffisso “demo” appare spesso di non chiaro significato»⁷¹. Ad ogni modo, nonostante la diversa prospettiva del Codice, continueremo ad utilizzare l'acronimo DEA, poiché è su tale termine che AISEA e SIMBDEA hanno realizzato una definizione compiuta.

5.1. Il requisito della materialità nel riconoscimento dei beni culturali DEA

I principi espressi dall'art. 2 vengono poi esplicitati nell'art. 10, il quale è ubicato nella Parte Seconda del Codice, dedicata ai beni culturali in senso stretto, suddivisa in due Titoli, concernenti, rispettivamente, la tutela e la valorizzazione. Il Titolo I si presenta a sua volta ripartito in sette Capi, il primo dei quali tratta dell'“Oggetto della tutela”. Rubrica appropriata (e recuperata dalla normativa previgente: era così intitolato il Capo I del Titolo I del TU del 1999), in quanto nei sette articoli che compongono il Capo I si trovano le disposizioni afferenti la funzione amministrativa di “riconoscimento” del bene culturale, che logicamente e cronologicamente precede tutte le altre.

Riconoscimento è termine polisenso. In una prima accezione che attiene al piano scientifico, esso è riferibile all'esito dell'attività di ricerca e di studio che ha condotto al rinvenimento, in un oggetto, di determinate caratteristiche (periodo di produzione, autore, fattura, rappresentatività del contesto culturale,

⁷⁰ Ivi, p. XVI.

⁷¹ V. G.L. BRAVO – R. TUCCI, cit., 2006, pp. 73-74. V. anche V. PADIGLIONE, intervento al “forum di Omegna” il 21 maggio 2004, in www.ecomusei.net/User/workshop/seminari/2004Padiglione.pdf

etc.) che ne implicano l'interesse culturale. In una seconda accezione che attiene al piano giuridico, riconoscimento è individuazione formale del bene secondo i modi e per gli effetti di legge. Ambedue i significati sono pertinenti alla funzione *de qua*, poiché descrivono due indefettibili momenti di un unico percorso, al termine del quale l'oggetto acquisisce quel particolare status di “bene culturale” che ne connoterà le successive vicende⁷².

Il Codice ha voluto mettere al centro della nozione di Bene culturale il requisito della materialità, discostandosi così dall'orientamento seguito dal T.U., in quale, all'art. 4 (“nuove categorie di beni culturali”) si riferiva a Beni culturali individuati dalla legge come tali in quanto testimonianza avente valore di civiltà. Il mancato riferimento alla materialità del T.U., che ha ingenerato non poche incertezze unite a future aspettative⁷³, è stato così superato dal Codice dei Beni culturali.

Il primo comma dell'articolo in questione dà una definizione di bene culturale, per così dire, generale. L'utilizzo del termine “che presentano interesse” è esplicitato nel successivo art. 12, disciplinante la verifica dell'interesse culturale. Ciò significa quindi che questi beni “non sono beni culturali in forza di una presunzione *iuris tantum*, ma lo diventano se e quando ne sia stata accertata la rilevanza culturale”⁷⁴.

Lo stesso avviene per tutti i beni riportati nel comma 3, solo che in questo caso occorre la dichiarazione dell'interesse culturale prevista dall'art. 13. La differenza con l'istituto della verifica sta nel profilo soggettivo, poiché i beni indicati al comma 3 sono quelli appartenenti a “privati” o, più in generale, a “soggetti diversi da quelli indicati al comma 1”.

Il comma 2 dell'art. 10 non prevede alcuna dichiarazione per l'elevazione a beni culturali delle cose ivi citate. Infatti le raccolte sono beni culturali *ope legis*, riconosciuti come tali non all'esito di un procedimento amministrativo di

72 G. FAMIGLIETTI E D. CARLETTI, Commento all'art. 10, op.cit., 2005, pp. 32-33.

73 V. ad es. G. PITRUZZELLA, La nozione di bene culturale, cit., in Aedon, n. 1, 2000.

74 Ivi, p. 35.

individuazione ma *direttamente dalla norma in commento*, sulla base del presupposto costituito dalla loro condizione giuridica di raccolte: di insieme di oggetti, cioè, che siano stati acquisiti ed ordinati dagli istituti museali nei modi previsti dal regolamento “per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico” di cui al R.D. 26 agosto 1927, n. 1917⁷⁵. Gioverà precisare, proprio sulla scorta delle disposizioni contenute nel citato regolamento, che è ascrivibile alle raccolte ospitate presso le strutture espositive pubbliche tutto e solo il materiale che sia stato iscritto nell'apposito “registro cronologico generale di entrata” e, quindi, catalogato, numerato e schedato ai sensi del regolamento medesimo⁷⁶.

Il comma 2 inserisce tra i beni culturali *ope legis* anche gli archivi e i singoli documenti dello Stato e degli Enti territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico. Anche in questo caso la valutazione sull'interesse culturale è fatta *a monte*, ossia precedentemente alla catalogazione e all'archiviazione⁷⁷.

Per fare un esempio circa i beni DEA, l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi (ICBSA), subentrato nel 2008 alla Discoteca di Stato, ossia un organismo pubblico del MIBAC, ospita presso di sé l'Archivio Etnico-Linguistico Musicale (AELM), che rappresenta senza dubbio una delle collezioni più interessanti e l'unico fondo organico dell'ICBSA⁷⁸.

75 Il regolamento n. 1927/1917 riguarda, a rigore, i soli “uffici ed istituti governativi”, ma rappresenta a tutt'oggi la normativa di riferimento per la disciplina di tutte le pubbliche raccolte.

76 G. FAMIGLIETTI E D. CARLETTI, cit., pp. 35-36.

77 Come nota opportunamente G. MORBIDELLI, il legislatore in questo ambito ha voluto abbondare: «Non v'è nessun riferimento alla dimensione culturale o alle caratteristiche o all'epoca di esecuzione: anche il più piccolo museo comunale (per es. degli attrezzi agricoli o degli utensili domestici) o anche la raccolta comunale di immagini fotografiche delle feste del paese sono beni culturali»: G. MORBIDELLI, *Sub art. 10*, in AA.VV., *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M.A. Sandulli, Giuffrè, Milano, 2006, p. 118. Richiamato da Ainis – Fiorillo, op.cit., p. 179.

78 Oltre ai documenti editi relativi al folklore italiano e internazionale, esiste un fondo di documentazione inedita, l'AELM, che rappresenta senza dubbio una delle collezioni più interessanti e l'unico fondo organico dell'Istituto Centrale per i beni sonori ed audiovisivi. L'AELM, nato nel 1962 per opera di Diego Carpitella, etnomusicologo e Antonino Pagliaro, glottologo, è caratterizzato da una impostazione dialettologico-musicale. La collezione comprende musica etnica e folklorica, narrativa di tradizione orale e favolistica, spettacolo e rappresentazioni popolari, musica liturgica e rituale, dialetto delle isole alloglotte italiane, comunità

Inoltre, l'Istituto Centrale il Patrimonio Immateriale (già Istituto Centrale per la Demotnoantropologia) gestisce uno dei più importanti archivi nazionali di antropologia visiva⁷⁹.

Infine le Regioni hanno istituito nel corso del tempo diversi archivi locali; tra i più noti, l'*Archivio di etnografia e storia sociale* (AESS) della Regione Lombardia⁸⁰ o, ancora, l'*Archivio etnomusicale del Mediterraneo*, il quale dispone di una serie di registrazioni audio/videografiche su nastro analogico, prodotte nell'arco di quarant'anni, che documentano (e talvolta sono la sola testimonianza rimasta) le dimensioni poetiche, coreutiche e musicali connesse ai vari ambiti della cultura folklorica siciliana⁸¹. Ma numerosi sono gli archivi regionali costituitisi nel corso degli anni.

5.2. La catalogazione come presupposto per il riconoscimento dei beni DEA

Un'attività che ha importanza nell'ambito dei beni DEA e che costituisce un passo decisivo verso una loro possibile tutela è la catalogazione, disciplinata all'art. 17 del codice.

“La catalogazione è l'attività di registrazione, descrizione e classificazione di tutte le tipologie di beni culturali. Si tratta di individuare e conoscere i beni, documentarli in modo opportuno e archiviare le informazioni raccolte secondo precisi criteri”⁸².

italiane all'estero (...). Dalla metà degli anni sessanta alla metà degli anni ottanta è stato pubblicato un bollettino di informazione dell'Archivio Etnico Linguistico-Musicale. Tratto da <http://www.icbsa.it/index.php?it/911/aelm-archivio-etnico-linguistico-musicale>

⁷⁹ L'archivio fu costituito dall'antropologa Annabella Rossi; comprende più di 800 titoli ed è costantemente implementato dalla rassegna *Materiali di antropologia visiva*, fondata da Diego Carpitella nel 1985. Bravo – Tucci, op.cit., 2006, p. 46. Inoltre si veda anche: <http://www.antropologiavisuale.org/>

⁸⁰ <http://www.aess.regione.lombardia.it/index.htm>

⁸¹ www.cidim.it/archivio%20etnomusicale.PDF

⁸² Fonte: <http://www.iccd.beniculturali.it/it/Catalogazione>. L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), all'interno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), definisce gli standard e gli strumenti per la Catalogazione e la Documentazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico artistico e etnoantropologico nazionale in accordo con le Regioni; gestisce il Sistema Informativo Generale del Catalogo e svolge funzioni di alta formazione e ricerca nel settore della catalogazione. Fonte: <http://www.iccd.beniculturali.it/>

Questa disposizione venne introdotta dal T.U. Del 1999, all'art. 16, mentre in precedenza era inserita nell'ambito delle disposizioni organizzative o come obiettivo di interventi a carattere straordinario, evidenziandone esclusivamente il profilo strutturale, in quanto sequenza di operazioni di natura tecnico-scientifica⁸³.

Il D.Lgs. 112/1998, all'art. 149, comma 4 stabiliva che “Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti (...)” e, alla lett. *e*) continuava in questo modo: “la definizione, anche con la cooperazione delle Regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale”. Così conferisce alla catalogazione, seppur incidentalmente, “dignità di funzione amministrativa, che sottomette ad un abbozzo di disciplina giuridica quanto a finalità e procedure”⁸⁴.

L'art. 16 del T.U. Ha implementato la definizione data dal D.Lgs. 112, consentendo alle Regioni e agli altri enti territoriali di acquisire un ruolo fondamentale nell'attività di catalogazione, ma ciò ha comportato un problema di competenze. Infatti sia il D.Lgs. 112/1998, sia, più a monte, l'art. 1, comma 3, lett. *d*) della legge 59/1997 hanno assorbito il compito di catalogazione

83 Si veda D. CARLETTI – G. VESCIA, *commento all'art. 17*, cit., 2005, pp. 88-89, i quali nella nota 1 così continuano: «In relazione al primo aspetto, si rammenta il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 (“Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”), che agli articoli 13 e 15 definiva i compiti, rispettivamente, del (già menzionato) Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e dell'Istituto centrale per il catalogo delle biblioteche italiane. Si tratta di organi fortemente caratterizzati in senso tecnico-scientifico e dotati di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile, che operano parallelamente alle strutture preposte alla tutela con compiti di ricerca e di elaborazione di programmi, metodologie e tecniche di catalogazione dei beni culturali. Per il secondo aspetto, va ricordata la L. 19 aprile 1990, n. 84 (“Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi”) che appresta risorse straordinarie per un programma di interventi finalizzato, principalmente, “all'avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazione, secondo criteri uniformi, dei beni – pubblici e privati – storico-artistici, architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistici, etnografici, archivistici e librari, nonché di tutti quei beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura”, nonché alla “elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio” del patrimonio culturale nazionale».

84 Ivi, p. 90.

all'interno del concetto di tutela, la quale, com'è noto, spettava allo Stato, pertanto “risultava incoerente il coinvolgimento necessario degli altri soggetti istituzionali nella definizione delle metodologie comuni ed ancor di più nell'attività di catalogazione dei beni appartenenti alla propria circoscrizione territoriale, quasi fossero funzioni amministrative attinenti alle materie che il vecchio testo dell'articolo 117 della Costituzione rimetteva alla legislazione regionale.

Il nucleo di tale disciplina è stato ripreso e sviluppato nell'articolo 17 del Codice, anche alla luce della riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione. Riaffermati i principi della competenza ministeriale e dell'obbligatorietà, riguardo all'esercizio della funzione di catalogazione, il comma 1 dà immediatamente rilievo al “concorso delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali” nelle relative attività, ma soprattutto svincola l'obbligo da ogni considerazione finalistica, consentendo all'interprete di radicarlo più solidamente nella sostanza della funzione, nel suo essere destinata a preconstituire i fondamenti conoscitivi necessari per il corretto esercizio delle attività istituzionali nel campo della tutela ed in quello della valorizzazione⁸⁵. I successivi commi dell'art. 17 disciplinano il contenuto ed i limiti del concorso regionale; alcune disposizioni vengono mutate dal T.U., mentre altre sono introdotte *ex novo*. Ad esempio la collaborazione con le università, di cui al comma 3, apre ad innovazioni riguardo la catalogazione dei beni DEA. Inoltre il comma 2 amplia l'ambito nel quale si realizza il concorso delle Regioni alla determinazione del metodo: individuazione e definizione delle metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati e integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, anche se il comma 4 stabilisce che occorre un previo accordo con l'ente proprietario per i beni ad esso appartenenti.

Tutto ciò è in linea con l'art. 118, comma 3 della Costituzione, il quale disciplina *forme di intesa e coordinamento* fra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali.

⁸⁵ Ivi, pp. 91-92.

V'è da aggiungere che l'art. 17, letto unitariamente all'art. 118 del Codice prevede l'attività di catalogazione anche ad opera di soggetti privati, difatti avviene costantemente la «prassi dell'esternalizzazione dell'attività di schedature che costituiscono il primo passo per la catalogazione, parimente afferente alla tutela, e per la quale l'art. 17 Codice pure prevede forme di *demonopolizzazione* attraverso il convenzionamento tra Ministero e soggetti terzi»⁸⁶. L'art. 118 prevede che «Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le Regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati». Si vedrà che essenziale risulta essere, per il patrimonio culturale DEA, l'attività dei Centri di studio e documentazione sparsi per l'intero territorio nazionale, i quali, insieme agli enti preposti alla catalogazione (ICCD, centri regionali, etc.) concorrono alla raccolta del materiale inerente al patrimonio immateriale DEA.

Entrando nel merito, la catalogazione dei beni DEA si presenta in modo articolato e si colloca lungo due assi dicotomici: beni in musei e archivi/beni sul territorio; beni materiali/beni immateriali.

La catalogazione delle collezioni museali o di meno strutturate raccolte di oggetti e quella dei documenti audiovisivi d'archivio presentano caratteristiche in comune, pur riguardando fondamentalmente, la prima beni materiali, la seconda beni immateriali fissati su supporti materiali (nastri magnetici e digitali, pellicole, fotografie, etc.). In ambedue i casi le operazioni catalografiche si applicano a beni già raccolti o già rilevati, i cui dati sono rintracciabili nelle documentazioni cartacee esistenti: inventari museali, schede da campo, relazioni di ricerca, etc., oppure nella memoria storica di museografi, raccoglitori o rilevatori. In tali casi, per poter procedere alla catalogazione dei singoli beni, si rende

86 A. L. TARASCO, *L'esternalizzazione delle funzioni dei beni culturali*, cit., 2007, p. 2.

spesso necessario integrare le documentazioni esistenti con la raccolta di dati aggiuntivi sul terreno (fonti orali e/o documentazioni audiovisive): operazione sicuramente possibile se applicata a musei e ad archivi locali, i cui territori di riferimento sono immediatamente adiacenti, ma più difficile quando si lavora alle collezioni storiche dei musei nazionali, i cui riferimenti ai territori di origine sono lontani nel tempo e nello spazio. Per la catalogazione dei beni materiali e immateriali sul territorio occorre effettuare sopralluoghi e rilevamenti, in modo da individuare i beni da schedare. Il patrimonio materiale può apparire facilmente rintracciabile in virtù della sua oggettualità; (...) La catalogazione dei beni immateriali appare più complessa e presenta una serie di problemi derivati dalla natura performativa di tali beni, che per poter venire schedati devono essere osservati, rilevati e documentati. Vi sono anche prassi catalografiche connesse a ricerche tematiche territoriali, che si realizzano attraverso schedature integrate di beni materiali e immateriali⁸⁷.

E' difficile dar conto del numero e della tipologia di schede introdotte nel corso del tempo per la catalogazione dei beni DEA⁸⁸, poiché si entrerebbe in tecnicismi non appropriati per questa sede; basti qui sapere che sono ormai parte integrante dell'attività di catalogazione (sia da parte dell'ICCD che delle Regioni e di altri enti pubblici, come le Università), diverse schede riguardanti i beni DEA⁸⁹. In particolare sono state previste schede specifiche per i beni immateriali, alle quali possono essere allegate registrazioni vocali, riprese cinematografiche o fotografie che fanno parte integrante della scheda. Nel caso di supporti già archiviati, la scheda prevede un riferimento alla documentazione conservata in archivio, di cui erediterà tutti i dati. Ormai le schede dedicate ai beni DEA immateriali hanno raggiunto una tale complessità da riuscire ad

⁸⁷ Il passaggio è tratto da: BRAVO – TUCCI, cit., 2006, pp. 91-92.

⁸⁸ Si rimanda alla lettura del testo di BRAVO – TUCCI, ivi citato, al capitolo “Catalogazione”, in cui sono sinteticamente ma chiaramente elencate le tipologie di schede relative ai beni DEA introdotte nel corso del tempo.

⁸⁹ Si V. ad esempio il percorso formativo Gli standard per la catalogazione dei beni demotnoantropologici: normative e strumenti terminologici, Roma, 11.06.2015, su <http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=4034>

esprimere e riprodurre le multiformi espressioni culturali raccolte sul campo, ovviamente se redatte in modo scientifico da soggetti competenti nell'osservazione dei beni DEA, come gli antropologi, ma questo non basta, sia perché non tutti i beni DEA sono stati ancora catalogati, sia perché, si è detto, i beni DEA immateriali sono (e sono stati) in continua evoluzione, tanto che un'opera di raccolta e catalogazione non fa altro che “fotografare” un dato momento, ossia fermare l'immateriale in un “unico fotogramma di una sequenza più lunga”. “L'immateriale o l'“intangibile” è la sequenza in tempo reale e continuativa, è il divenire. Come si può tradurre in oggetto di analisi un evento che neppure nel suo ripetersi rituale e codificato è mai uguale a se stesso e pulsa di numerose variabili umane e ambientali, persino degli umori momentanei dei protagonisti-esecutori?”⁹⁰. Non è agevole dare una risposta a quest'interrogativo, ma certamente la raccolta e catalogazione dei beni DEA immateriali rappresenta sicuramente un passo fondamentale verso un percorso di riconoscimento dei beni DEA “vivi” presenti sul territorio, perché la prima preoccupazione è “di lasciare ai posteri una documentazione, base di dati di conoscenza fruibile domani, per non rischiare che l'attenzione per il transeunte oggi renda cancellata nel futuro la memoria del passato”⁹¹.

5.3. Tutela e valorizzazione del Patrimonio culturale in ottica dinamica

Non è casuale la scelta di inserire il commento all'art. 3 in ordine non sistematico, poiché è indubbio che il percorso che segue un bene culturale DEA, per essere definito tale è: rilevamento, riconoscimento, catalogazione, archiviazione (o conservazione), dunque, tutela. Pertanto il commento all'articolo concernente la tutela, nonostante nel codice trovi ovviamente posto nella parte riguardante le disposizioni generali, qui è inserito in modo, per così dire, logico-cronologico.

⁹⁰ G.M. GALA, *Tenere l'imprendibile*, cit., 2007, p. 24.

⁹¹ I. CANDELORO, cit., 2000, p. 208.

E' stato visto che l'art. 148 del D.Lgs. 112/1998 ha, seppur incidentalmente, dato una definizione al concetto di tutela, separata da quella di *gestione*, definizione superata e largamente migliorata dal Codice del 2004, nel quale, oltre all'eliminazione di ogni autonomo riferimento al concetto di gestione, rientrato in quello di tutela, "emerge un concetto di tutela - al pari di quello di bene culturale - "normativo" e perciò tipizzato. Detto in altre parole, tutela non è più ogni attività volta a riconoscere, conservare e proteggere il bene culturale, ma diventa solo ciò che il legislatore, fra le attività astrattamente rivolte a tali fini, ha ritenuto di disciplinare, in particolare affidandone la cura alla P.A."⁹². Non più peraltro rappresenta tutela "ogni attività", come recitava il D.Lgs. 112, ma solo quanto è regolato come tale dalla legge, a partire ovviamente dal Codice. Una tutela tipizzata, dunque, a finalità determinate: tre sono le finalità direttamente perseguite attraverso l'esercizio della tutela: l'individuazione dei beni che entrano a far parte del patrimonio culturale; la garanzia della protezione degli stessi; e infine la loro conservazione⁹³.

Questo è il nocciolo duro della tutela, che in una democrazia costituzionale però non può restare, alla luce delle indicazioni più volte richiamate, fine a se stesso. Come in un gioco di matriske, funzioni e attività di tutela devono infatti essere finalizzati a consentire, e se possibile dilatare – secondo la lezione di M.S. Giannini⁹⁴ - i confini della fruizione pubblica dei beni. E questa a sua volta deve servire a preservare la memoria della comunità nazionale, del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura: è questo il fine ultimo della

92 Ibidem; ma in questo senso V. anche AINIS – FIORILLO, cit., 2008, pp. 185-186.

93 Così scrivono AINIS-FIORILLO, *ivi*, i quali, alla nota 82, così continuano: «Le misure di protezione – genericamente inquadrabili come limitazioni all'uso dei beni – sono indicati negli artt. 20 ss. del Codice. Le misure di protezione vengono esplicitamente qualificate all'interno dell'art. 29 come attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Tutto ciò all'interno del titolo I del Codice, dedicato appunto alla tutela, che raccoglie ben 90 articoli (dal 10 al 100)».

94 M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1976, p. 34, il quale specifica che ciò che giuridicamente interessa non è la fruizione effettiva (tanto che al limite vi possono essere beni culturali che non hanno fruitori) ma la fruibilità universale. Questa si sostanzia nell'obbligo per lo Stato di permettere la fruizione del bene nel tempo e in particolare anche alle future generazioni.

tutela del patrimonio culturale, come indicato nell'art. 1, comma 2 del Codice⁹⁵. Dunque il concetto di tutela si muove non più in un percorso di conservazione statica e passiva dei beni (com'era inteso dalla L. 1089/1939), ma in un'ottica dinamica, che comprende i profili specifici della conoscenza, del restauro, del ripristino, della fruizione e della valorizzazione degli stessi beni: il godimento da parte della collettività non è e non può essere inteso come mero, passivo atteggiamento di ammirazione e sterile contemplazione, ma come processo di conoscenza, qualificata e compiuta, di un oggetto, di una realtà che diventa parte e patrimonio della cultura singola e collettiva⁹⁶.

Analizzando i singoli termini della definizione di tutela, innanzitutto ci si imbatte nelle locuzioni “esercizio delle funzioni” e “disciplina delle attività”; con ciò il legislatore ha inteso allargare la sfera di competenza dei soggetti deputati alla tutela dei beni culturali, nonché ha voluto definire la tutela sotto il profilo sia legislativo (disciplina) che amministrativo (esercizio). Ma scendendo più in dettaglio, e sulla base della fin troppo ovvia considerazione che anche le funzioni vengono disciplinate e le attività esercitate, può dirsi che la tutela comprende la disciplina e l'esercizio di attività (non necessariamente della sola P.A.) e di funzioni (attività tipicamente contrassegnate dal carattere giuridico e unilaterale, e dalla spettanza alla P.A.) volte a individuare, conservare e proteggere i beni che compongono il patrimonio culturale. Le funzioni possono esplicarsi anche in provvedimenti (quando rivolti a soggetti esterni, privati in particolare) e assumere altresì natura precettiva (ad es. stabilendo le misure necessarie perché il bene non subisca danno nel trasporto o in vista della sua conservazione, *cfr.* artt. 21, comma 2, e 32, comma 1). L'individuazione, conservazione e protezione a loro volta rappresentano le finalità della tutela e ad un tempo il titolo che legittima la disciplina normativa in nome della funzione. Il patrimonio cul-

95 Ancora, AINIS – FIORILLO, cit., 2008, p. 186.

96 R. TAMIOZZO, *Commento all'art. 3 del Codice*, cit., 2006, p. 12.

turale, infine, va inteso secondo le previsioni dell'art. 2, e quindi è costituito dai beni culturali e da quelli paesaggistici⁹⁷.

Il concetto di valorizzazione ha fatto la sua prima apparizione nella L. 26 aprile 1964, n. 310, istitutiva della più volte citata Commissione Franceschini, trovando poi successivamente larga diffusione e ampio uso per indicare tutti gli interventi sul patrimonio storico e artistico non ascrivibili alla mera conservazione. Difatti la nozione è comparsa nell'ordinamento dei beni culturali con l'art. 1 D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, che affidava all'istituendo Ministero dei beni culturali ed ambientali il compito di provvedere “alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali”, senza che però si approdasse a una chiara identificazione semantica dei due concetti, per lo più distinti sulla base di funzioni conservative dei beni, assenti nella valorizzazione e presenti nella tutela⁹⁸. Presto però il *quid pluris* della valorizzazione veniva individuato nell'incremento delle condizioni di godimento pubblico, e quindi nella naturale destinazione del bene alla fruizione collettiva⁹⁹. Ma affianco a questo significato ne emergeva un altro, per cui la valorizzazione è strettamente legata all'incremento della qualità economica del bene, mediante l'assicurazione di maggiori entrate finanziarie. Tale finalità emergerebbe, implicitamente o esplicitamente, da tutti gli orientamenti legislativi in materia di beni culturali emersi nell'ultimo ventennio, richiedendo l'aumento della fruizione dei beni culturali: la fornitura di servizi aggiuntivi

97 G. SCIULLO, La tutela del patrimonio culturale (art. 3), cit.

98 AINIS – FIORILLO, cit., 2006, pp. 202-203, che richiamano in dottrina T. ALIBRANDI E P. FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 55. Sulle motivazioni storico-giuridiche del ritardo nell'affermazione della valorizzazione si cfr. l'analisi di L. Bobbio, Gli interventi sul patrimonio culturale: attori, processi decisionali, interazioni, in Riv. trim. sc. amm., 1987, n. 3, pp. 157 ss.

99 Ivi, p. 203, che richiamano T. ALIBRANDI, *Valorizzazione e tutela dei beni culturali: il ruolo dello Stato*, in Foro amministrativo, 1998, pp. 1638 ss.; nonché si veda P. CARPENTIERI, *commento all'art. 6*, in Commentario al Codice, cit., 2005, p. 19, il quale riporta le note ricostruzioni dogmatiche del bene culturale come “bene di interesse pubblico”, bene pubblico per destinazione, come bene non di “appartenenza”, ma di “fruizione”, sottoposto al concorso del dominio eminente del proprietario con il dominio utile pubblico sul valore culturale della cosa, come bene funzionalmente “immateriale”. Tali tesi sono state sostenute da M.S. GIANNINI, *I beni pubblici*, Roma, 1963; Id., *I beni culturali*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, pp. 20 ss.; proposta da A. M. SANDULLI, voce *Beni pubblici*, in Enc. Dir., vol. V, Milano, 1959, 277 ss.; ma già P. CALAMANDREI, *Immobili per destinazione*, in Foro it., 1933, p. 1722.

all'offerta del bene; l'agevolazione della sponsorizzazione culturale¹⁰⁰. Tuttavia ripugnerebbe alla nozione di cultura fatta propria dalla Carta costituzionale un'idea di valorizzazione finalizzata al mero incremento economico del bene. L'aumento della domanda di accesso ai beni culturali, lo sviluppo di servizi aggiuntivi, l'incremento delle sponsorizzazioni, può rappresentare senz'altro una strategia gestionale destinata alla ricerca di profitto, purché tutto questo sia vincolato alla maggiore offerta del bene culturale, cioè alla sua più ampia fruizione¹⁰¹.

E' in questo solco che, alla fine degli anni Novanta, al momento di distribuire le competenze in materia di beni culturali tra Stato, Regioni ed enti locali, si avvertì l'esigenza di definire a livello legislativo la valorizzazione, sfociata poi nel D.Lgs. 112/1998. La Legge Costituzionale 3/2001 e diversi interventi da parte della Corte Costituzionale¹⁰² che si sono resi necessari a causa del riparto di competenze non sempre chiaro, soprattutto tra le competenze c.d. *residuali*, hanno perfezionato le definizioni di tutela e valorizzazione ed i soggetti preposti ad esse, ma è stato il Codice del 2004 a rendere più chiari i due concetti.

La necessità di chiarire i due concetti non ha tuttavia portato ad una stabilizzazione certa degli ambiti di applicabilità delle due discipline né ha attribuito alla valorizzazione il ruolo datole dal D.Lgs. 112/1998. Il concetto di valorizzazione, infatti, si trova sparso in diverse disposizioni del Codice, anzitutto nell'art. 1, ai commi 1 e 2, nonché, ovviamente, nell'art. 6 e, infine in diverse di-

100 Ivi, che richiamano S. CASSESE, *Beni culturali, la strada del valore*, in *Il sole 24 ore*, 17 maggio 1998, p. 1.

101 Ivi.

102 Tra le tante, si veda la sent. n. 26/2004, in cui la Corte, ha usato il criterio "storico-normativo", richiamando più di una volta le definizioni contenute nel D.Lgs. 112/1998. In particolare procedendo alla ricostruzione del quadro delle funzioni nel settore dei beni culturali, ha riconosciuto l'esistenza di una "linea di continuità" tra le scelte operate con il D.Lgs. 112/1998 e quelle effettuate con la L. Cost. 3/2001. Si veda anche la sent. n. 9/2004, in cui la Corte così si esprime: «(...) le espressioni che, isolatamente considerate, non denotano nette differenze tra tutela e valorizzazione, riportate nei loro contesti normativi dimostrano che la prima è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale; ed è significativo che la prima attività in cui si sostanzia la tutela è quella del riconoscere il bene culturale come tale. La valorizzazione è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa».

sposizioni del titolo II del Codice (artt. 112 ss.). Alla lettura delle norme ora citate si può notare una sorta di «*climax*» discendente nel delimitare i contenuti di questa funzione che, dapprima, è affiancata alla tutela tra i compiti fondamentali della Repubblica (art. 1), poi è indirizzata non verso la fruizione, ma verso il miglioramento delle condizioni della stessa (art. 6) e, infine, trova una definizione ancora più ristretta come “costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali”¹⁰³ (art. 111).

Quanto ai rapporti con la tutela, invece, sembra possibile rilevare che essa, quale "altra" attività inerente ai beni culturali, benché venga fatta oggetto, nell'art. 3, di una definizione che intende tipizzarne l'ambito, riducendo la genericità e la conseguente ampiezza della identificazione che ne veniva effettuata dall'art. 148 lett. c) del D.Lgs. 112/1998, continua ad essere configurata come funzione caratterizzata da una elevata pervasività, specie quando si considerino gli istituti nei quali si articola, e continua perciò a sovrapporsi a taluni degli interventi che qualificano anche la valorizzazione. In particolare, queste sovrapposizioni si appalesano nell'essere entrambe funzionali alla conservazione dei beni, sia pure per garantirla, nel caso della tutela, e promuoverla e sostenerla, nel caso della valorizzazione. Per il resto, la valorizzazione sembra trovare il suo *proprium* negli interventi volti a promuovere la conoscenza del bene e ad assicurarne l'utilizzazione e la fruizione pubblica: attività, queste ultime, che trovano nel Codice una disciplina separata, benché informata ai medesimi principi e modelli organizzativi¹⁰⁴.

Difatti l'aspetto più rilevante della nuova formulazione definitoria del Codice risiede nell'autonomia dei due concetti di valorizzazione e fruizione. Leggendo l'art. 6 e confrontandolo con l'art. 148 del D.Lgs. 112/1998 (non con

103 Così si esprime L. CASINI, *Valorizzazione e fruizione dei beni culturali*, in *Giorn. dir. amm.*, n. 5/2004, cit., p. 481 il quale riporta in nota la tesi dubbiosa circa l'utilità delle diverse disposizioni offerte dal Codice di G. Sciullo, *I servizi culturali dello Stato*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, p. 402, secondo il quale “viene da chiedersi se l'esigenza di semplificazione non avrebbe meglio giovato una maggiore chiarezza di nomina e, forse, di concetti”.

104 C. BARBATI, *La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6)*, in *Aedon*, n. 1, 2004.

il T.U., perché esso si è limitato a riprendere le definizioni del suddetto decreto), si nota il passaggio dalla formula “attività diretta (...) ad incrementarne la fruizione” alla formula “esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette (...) ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica (...)”. L'analisi di altri articoli del codice confermano questa interpretazione. Si considerino, per esempio, da un lato l'art. 102 e, dall'altro, l'art. 112. In entrambi i casi, i primi tre commi contengono le medesime disposizioni; cambia solamente la “funzione” menzionata. Sicché, dapprima è scritto che lo Stato, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico assicurano la fruizione e la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal codice¹⁰⁵. Poi, è previsto che la legislazione regionale disciplina la fruizione e la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente¹⁰⁶. Infine, è stabilito che la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi della cultura è assicurata compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati¹⁰⁷. Dunque dalla struttura e dai contenuti dell'art. 102 e dell'art. 112, traspare la scelta di disciplinare la fruizione e la valorizzazione in modo analogo, con previsioni simili, quando non identiche, ma collocate in articoli – ed in capi – separati¹⁰⁸. Sembra poi che il legislatore abbia voluto mantenere, rinominandola “fruizione”, la funzione di gestione prevista nel D.Lgs. 112/1998, non

105 Artt. 102, c. 1, e 112, c. 1.

106 Artt. 102, c. 2 e 112, c. 2.

107 Artt. 102, c. 3 e 112, c. 3. Tali norme limitano dunque la fruizione e la valorizzazione, poiché riducono la portata del principio in base al quale i beni culturali di appartenenza pubblica sono assicurati al godimento collettivo.

108 Sul punto, osserva G. SCIULLO, *I servizi culturali dello Stato*, cit., p. 402, che «(...) le previsioni in tema di valorizzazione (art. 112) vengono doppiate da quelle in tema di fruizione (art. 102). L'oggetto a ben vedere è identico, il servizio culturale, ma è considerato separatamente, nell'ordine, dalla parte del fornitore e da quella del fruitore” e che “(...) la valorizzazione e la fruizione conoscono un riparto interno di competenza legislativa che richiede un supporto “esterno” per una sua più sicura conformità a Costituzione».

collocandola, tuttavia, esplicitamente all'interno della valorizzazione, bensì garantendole una autonoma valenza¹⁰⁹.

Il codice, dunque, “riscopre” e riafferma la centralità della nozione di fruizione dei beni culturali. Lo fa già nella Parte I, tra i principi della materia. Nell'articolo 2 quando afferma che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a promuovere lo sviluppo della cultura (comma 2), richiamando l'idea fondante dell'articolo 9 della Costituzione, letto nella unitarietà della prescrizione normativa derivante dalla fusione dei due commi del precetto costituzionale. Nel comma 3 dello stesso articolo 2, quando assegna allo Stato e agli enti pubblici territoriali il compito di favorire la pubblica fruizione e la valorizzazione. Ancora nell'articolo 3 dove, nella definizione della tutela, chiarisce che la protezione e la conservazione sono sorrette da “fini di pubblica fruizione”. Lo ribadisce, infine, nella definizione di cui all'articolo 6¹¹⁰.

Secondo una parte della dottrina, tale impostazione ha l'indubbio vantaggio di aver messo in primo piano il godimento pubblico dei beni culturali, ma risulta impropria sotto il profilo teorico, in quanto eleva a funzione un elemento di questa, ossia il fine¹¹¹. Non sembra potersi configurare, infatti, una *funzio-*

109 Nel senso di ricondurre la gestione nella valorizzazione, si v. Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, parere 26 agosto 2002, n. 1794, su cui si legga C. BARBATI, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali dopo la riforma del titolo V: la separazione delle funzioni*, in *Giorn. dir. amm.*, 2003, pp. 145 ss. Per un'analisi compiuta sull'argomento si v. L. CASINI, cit., 2004, pp. 481-483.

110 P. CARPENTIERI, *commento all'art. 101*, in *Commentario al Codice*, cit., 2005, pp. 431-432.

111 Si legge in L. CASINI, cit., 2004, alla nota 33: «Tale intento è confermato dalla lettura tanto della relazione illustrativa del codice, quanto dalla nota ministeriale esplicativa degli emendamenti accolti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali. Infatti, nella prima, è scritto che “il Titolo II della Parte II è dedicato alla valorizzazione dei beni culturali”. Ma la sistematica stessa delle disposizioni pone in evidenza che la funzione di valorizzazione, così come definita all'art. 6 co 1, presuppone necessariamente un prius, consistente nella ordinaria attività di fruizione del patrimonio culturale. Pertanto, pur strettamente connesse, le suddette funzioni meritano una distinta considerazione; ed è indubbio che, dal punto di vista logico, la fruizione precede la valorizzazione. La prima è infatti collegata inscindibilmente alla tutela, della quale rappresenta lo sbocco necessario: si individua, si protegge e si conserva il bene culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza ed al godimento collettivi (art. 3). La valorizzazione rappresenta invece un *quid pluris*. Essa attiene ai modi attraverso i quali si incrementa la conoscenza del bene e si accresce il livello qualitativo e quantitativo della sua fruizione; ed interviene dunque sul bene già tutelato e, di regola, fruibile. Nella seconda, è affermato che “l'architettura complessiva” del titolo II, parte II, del codice, è stata ridisegnata, su indicazione delle Regioni e delle autonomie locali, con l'intento di “fare chiarezza tra funzioni si-

ne di fruizione: le amministrazioni pubbliche *tutelano, valorizzano*, al limite *gestiscono* il patrimonio culturale; non *lo fruiscono*, ma realizzano le condizioni per consentirne la fruizione alla collettività¹¹².

Non così per altri, poiché “che l'amministrazione non fruisca del bene culturale, è ovvio, ma ciò non significa che la fruizione non sia una funzione più di quanto il fatto che l'ente pubblico non fruisca delle prestazioni sanitarie non significa che la sanità non sia una funzione di benessere e/o un servizio pubblico”. La fruizione è “sì, anche un fine; ma è soprattutto una funzione e un servizio pubblico. Funzione consistente per l'appunto nel realizzare e mantenere le condizioni per consentire la fruizione pubblica del bene culturale. Ed è anche un servizio pubblico, consistendo nell'insieme delle attività idonee a consentire che il valore culturale del bene (che espleta il servizio pubblico di fruizione) sia godibile dalla collettività”¹¹³.

Ad ogni modo risulta chiara la distinzione fatta dal Codice tra valorizzazione e fruizione. Ora non resta che definire il termine fruizione e il suo ambito d'applicabilità.

Nella logica dell'articolo 101 del codice, la fruizione si configura, in un certo senso, come servizio pubblico direttamente promanante dal bene, affinché lo stesso sia gestito in modo adeguato ad assicurarne l'uso pubblico conforme alla sua natura. L'idea è efficacemente (anche se non elegantemente) scolpita nel termine “*espleta*” adoperato dalla norma (art. 101, c. 3, “*Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico*”), nella prassi riferito per l'appunto allo strumento del servizio, più che al soggetto che è preposto al suo svolgimento¹¹⁴. “Destinati alla pubblica fruizione” sono gli *Istituti* ed i *Luoghi della cultura*, come riporta il comma 3 dell'art. 101. Tali istituti e luoghi sono quelli elencati

gnificative e pregnanti (fruizione e valorizzazione) e attività solo tangenzialmente connesse alle prime in quanto incidenti su oggetti qualificabili beni culturali».

112 Ivi, p. 483.

113 P. CARPENTIERI, Commento all'art. 101, cit., p. 434.

114 Così P. CARPENTIERI, cit., pp. 435 e 438.

al comma 2, tra i quali risaltano (ai fini di questa tesi): il *museo*, definito “una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio”; la *biblioteca*, definita “una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio”; infine l'*archivio*, definito “una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca”.

L'introduzione della nozione di istituti culturali si deve al parere della Conferenza unificata, posto che l'originaria scrittura del codice prevedeva l'uso del termine neutro oggettivo “strutture”. Il termine istituto evoca ed implica, evidentemente, la presenza di una organizzazione autonoma minima del plesso amministrativo preposto ai beni culturali a tale struttura facenti capo¹¹⁵.

6. La salvaguardia dei beni DEA nel panorama internazionale

La limitata attenzione mostrata dal codice nei riguardi del Patrimonio culturale DEA immateriale e *vivo* (ma spesso in via di esaurimento) è stata compensata da una copiosa e apprezzabile produzione normativa di carattere internazionale, in particolar modo dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).

La Conferenza generale dell'UNESCO, in occasione della sua venticinquesima sessione, riunitasi a Parigi dal 17 ottobre al 16 novembre 1989, emanò la *Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura e del folklore*¹¹⁶, nella quale, tra le altre cose, preso atto dell'importanza delle tradizioni popolari e del ruolo di esse come affermazione dell'identità culturale dei gruppi sociali e come “potente mezzo di riavvicinamento” di essi, nonché consapevole del rischio che i prodotti della cultura orale possano andare perduti, ha adottato una serie di punti

115 Ibidem, p. 440.

116 Rinvenibile in www.irre.toscana.it/scuolaebeniculturali/normativa/folklore.htm

programmatici per attuare politiche statali ad ampio spettro di intervento di salvaguardia delle tradizioni orali, familiari, regionali, etniche, etc.

Elemento pregevole della Raccomandazione, oltre all'elenco di misure idonee di salvaguardia (inventari, sistemi di raccolta, processi di conoscenza, etc.), è un tentativo definitorio di diversi concetti, tra cui risaltano quello di “cultura tradizionale e popolare” e quelli di “conservazione”, “tutela”, “diffusione” (nonché di “protezione” che, a motivo di diversi concetti giuridici esposti all'interno di tale definizione, viene distinta da quella di “tutela”).

A partire dal 1997 l'UNESCO è andato sviluppando una particolare attenzione per il patrimonio culturale immateriale (*Intangible Cultural Heritage*), per il quale ha costituito, all'interno della Divisione del patrimonio culturale, una sezione appositamente dedicata (*Section of Intangible Heritage*), con responsabilità verso le lingue locali e le forme di espressività popolari e tradizionali. A partire dal 1998 l'UNESCO ha intrapreso una serie di azioni concrete in questo settore con il progetto *Preserving and revitalizing our Intangible Heritage*, articolato in diverse azioni: *Masterpieces of Oral and Intangible Heritage of Humanity* riguarda i patrimoni orali e immateriali dell'umanità meritevoli di riconoscimento; *Living Human Treasures* promuove i depositari di saperi e tecniche trasmesse oralmente (artigiani, artisti, etc.); *Endangered Languages* pone l'attenzione sulle lingue a rischio di estinzione; *Traditional Music of the World* pubblica i dischi dedicati alle culture musicali mondiali¹¹⁷.

Il 18 maggio 2001, il segretario generale dell'UNESCO, avvalendosi del parere di 18 studiosi di un *jury* internazionale, ha proclamato i primi 19 capolavori della cultura orale e del patrimonio immateriale¹¹⁸.

Nel settembre 2002 si è svolta a Istanbul una tavola rotonda sul tema del patrimonio immateriale, a cui hanno partecipato i rappresentanti di 110 paesi (tra cui 72 ministri della cultura) a seguito della quale è stata elaborata la *Dichia-*

117 Tratto da: BRAVO – TUCCI, cit., 2006, p. 84.

118 Tra i primi 19 capolavori stilati nella lista UNESCO del 2001, si segnala, per l'Italia, l'opera dei pupi siciliani; Mentre Nel 2005 l'UNESCO ha aggiunto, per l'Italia, il Canto a tenore della cultura pastorale Sarda; V. http://www.unesco.org/bpi/intangible_heritage/italy.htm

razione di Istanbul, la quale, riconoscendo che “l’eredità del patrimonio immateriale costituisce un insieme di pratiche e abitudini vive e costantemente rinnovate, saperi e rappresentazioni che permettono all’individuo e alla comunità - a tutti i livelli - di esprimere il loro modo di vedere il mondo attraverso sistemi di valori e principi etici”, stabilisce che “dovrebbe prevalere un approccio onnicomprensivo all’eredità culturale tale da far emergere i motivi profondi e la loro stretta interdipendenza nella dinamica del legame fra il patrimonio immateriale e materiale”, inoltre incarica l’UNESCO di “promuovere lo sviluppo delle nuove forme di cooperazione internazionale, per esempio, attraverso la messa a punto di meccanismi di ricognizione, inventari delle più adeguate metodologie e la creazione di *networks*, mobilitando tutte le risorse possibili e incoraggiando i contributi e lo scambio dei paesi portatori del patrimonio immateriale”¹¹⁹.

Nel novembre 2001, nella sua trentunesima sessione, inoltre, l’UNESCO ha adottato la *Dichiarazione universale sulla diversità culturale*, affermando che la diversità culturale è essenziale per l’umanità come lo è la biodiversità per la natura. Anche in questo caso, l’UNESCO ha ribadito la necessità di approntare gli strumenti più adeguati, da parte degli Stati aderenti, per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale, sia materiale che orale, nonché il rispetto e la protezione dei saperi tradizionali.

A seguito dell’impegno preso ad Istanbul e della Dichiarazione su citata, l’UNESCO, riunito nella sua trentaduesima sessione, dal 29 settembre al 17 ottobre 2003, ha emanato la *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* (composta da 9 sezioni e 40 articoli), vera e propria pietra miliare degli strumenti giuridici a tutela dei beni culturali immateriali DEA.

La Convenzione definisce “patrimonio culturale immateriale (...) le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del

119 Tratto da: http://portal.unesco.org/culture_roundtable

loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile¹²⁰.

Si noti che la definizione ha adottato il concetto di bene immateriale DEA come definito dall'antropologia moderna, ampliando fortemente l'oggetto di salvaguardia.

L'art. 2, al comma 3, continua definendo la "salvaguardia": "Per la quale s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale".

In questo caso le ampie definizioni date dalla *Raccomandazione* sono state sintetizzate in un solo concetto, il quale racchiude sia gli interventi di tutela e valorizzazione, ma anche operazioni prettamente di *riconoscimento* del bene immateriale (identificazione, ricerca).

Alla Sezione 3 della Convenzione (rubricata "Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale"), agli artt. 11-15, sono esplicitati i compiti che gli Stati contraenti devono svolgere per approntare le dovute misure al fine di realizzare le finalità della Convenzione, ossia: salvaguardare il patrimo-

120 Testo della Convenzione, art. 2, comma 1. Il comma 2 così prosegue: "Il "patrimonio culturale immateriale" si manifesta tra l'altro nei seguenti settori: a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; e) l'artigianato tradizionale".

nio culturale immateriale; assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale della comunità, dei gruppi e degli individui interessati; suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato; promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno¹²¹. Per far ciò si chiede agli Stati di: “adottare i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio” ed “individuare e definire i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti”¹²²; uno degli strumenti di salvaguardia individuati dall'UNESCO è il modello “inventario”¹²³ (uno o più, raccomanda l'UNESCO), che consiste nella catalogazione di tutti i beni immateriali presenti sul territorio, senza ulteriori “selezioni per qualità”¹²⁴, ossia una sorta di censimento di tutte le manifestazioni culturali immateriali presenti sul territorio. Altri strumenti di tutela che l'UNESCO raccomanda agli Stati firmatari di applicare consistono nell'adozione di politiche appropriate, nella designazione o istituzione di organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nella promozione di studi (scientifici, tecnici ed artistici) o metodi di ricerca, per salvaguardare il patrimonio immateriale, soprattutto quello “in pericolo”, nella formazione specializzata e nella libertà d'accesso a tale patrimonio¹²⁵; infine l'UNESCO pone l'accento sull'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione delle comunità (gruppi o individui), posto che i primi responsabili per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sono le comunità di appartenenza. Ecco perché per l'UNESCO occorre sensibilizzare le comunità verso una tematica che non riescono sempre a recepire perfettamente, poiché, come si legge nel preambolo, si sente “il bisogno di creare una maggiore consa-

121 Testo della Convenzione, art. 1.

122 Ivi, art. 11.

123 Ivi, art. 12.

124 La terminologia appartiene a P. APOLITO, cit., pag. 16.

125 Testo della Convenzione, art. 13.

pevolezza, soprattutto fra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale e alla sua salvaguardia”, poiché, fra le altre cose “i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale (...)”¹²⁶; pertanto si comprende come l'UNESCO abbia voluto inserire, tra gli impegni che gli Stati firmatari devono assumersi per il rispetto della Convenzione, anche politiche di coinvolgimento a tutto tondo di ogni realtà che studia, ricerca, detiene o trasmette (o soltanto recepisce, seppur potenzialmente) il patrimonio culturale immateriale.

Tra gli impegni di salvaguardia a livello internazionale (inseriti nella sezione 4) spicca il “modello selezione”, che si ripartisce in due tipi di liste: la prima è una lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità (*Masterpieces*)¹²⁷, la seconda una lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvato¹²⁸.

La seconda lista viene redatta dal *Comitato*¹²⁹ ed è aggiornata e pubblicata sulla base di criteri approvati dall'Assemblea generale; la *ratio* di tale disposizione risiede soprattutto nella consapevolezza, ormai diffusa e riconosciuta, della progressiva scomparsa di veri e propri capolavori immateriali dell'umanità, una consapevolezza che risiede in seno all'UNESCO già da diversi anni e che, con la Convenzione del 2003, cerca di concretizzarsi in una operazione di salvaguardia sorretta da “uno spirito di cooperazione e di assistenza reciproca”¹³⁰.

126 Ivi, preambolo.

127 Ivi, art. 16.

128 Ivi, art. 17.

129 Nel testo della Convenzione, all'art. 5 si legge: 1. Viene qui istituito nell'ambito dell'UNESCO un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in seguito denominato “il Comitato”. Esso sarà composto dai rappresentanti di 18 Stati contraenti che vengono nominati dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea generale dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore conformemente all'articolo 34. 2. Il numero di Stati membri del Comitato sarà aumentato a 24 non appena 50 Stati contraenti avranno aderito alla presente Convenzione.

130 Ivi, preambolo.

Invece la *ratio* della lista rappresentativa sembrerebbe risiedere nella consapevolezza dell'impossibilità di creare un gigantesco inventario del patrimonio mondiale di tutte le culture umane e, di conseguenza, nella selezione periodica dei c.d. *Masterpieces*, ossia di beni immateriali rappresentativi di una nazione, al fine, tra l'altro, di “garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale”¹³¹.

Nel 2005 è stata la volta di una nuova Convenzione UNESCO, quasi a chiudere il cerchio su una politica internazionale di riconoscimento e tutela delle caratterizzazioni dei diversi patrimoni di conoscenze dell'umanità.

L'UNESCO, riunitasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005, in occasione della sua XXXIII sessione, ha emanato la *Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali*, un testo di matrice spiccatamente culturale ma con risvolti anche in campo economico¹³², che mira a “riaffermare l'importanza del legame tra cultura e sviluppo per tutti i paesi, in particolare quelli in via di sviluppo, e incoraggiare le azioni a livello nazionale e internazionale affinché sia riconosciuto il vero valore di tale legame”, poiché l'UNESCO è “convinta che le attività, i beni e i servizi culturali abbiano una duplice natura, economica e culturale in quanto portatori d'identità, di valori e di senso e non debbano pertanto essere trattati come dotate esclusivamente di valore commerciale”¹³³.

131 Per realizzare gli scopi dell'UNESCO è previsto un “fondo per il patrimonio culturale immateriale”, composto dai contributi degli Stati contraenti, fondi stanziati dalla Conferenza generale dell'UNESCO, contributi, donazioni o lasciti di varia natura (art. 25).

132 Tanto da aver ricevuto ben 28 emendamenti (respinti) e il voto contrario degli USA (accanto a quello di Israele), in quanto, oltre a rilievi procedurali, sorgeva per essi la preoccupazione che le norme contenute nel trattato possano confliggere con le norme del WTO. Cfr. Delia Ferri, *L'azione negoziale europea in sede UNESCO: unità della rappresentanza internazionale vs. problematicità del riparto di competenze in materia culturale*. Spunti a margine dell'approvazione della Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali, in *Forum di Quaderni costituzionali*.

133 Testo della Convenzione, preambolo e art. 1, lett. f), mentre le altre lettere della norma così dispongono: a) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali; b) creare condizioni tali da consentire alle culture di prosperare e interagire liberamente in modo da arricchirsi a vicenda; c) incoraggiare il dialogo tra le culture al fine di assicurare scambi culturali più intensi ed equilibrati nel mondo per il rispetto interculturale e per una cultura della pace; d) stimolare l'interculturalità al fine di sviluppare l'interazione culturale nello spirito dell'edificazione di ponti tra i popoli; e) promuovere il rispetto della diversità delle espressioni culturali e la

Com'è noto, l'Italia ha aderito ad entrambe le Convenzioni e ha provveduto a ratificarle con la Legge 19 febbraio 2007, n. 19, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005” e con la Legge 27 settembre 2007, n. 167, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXII sessione della Conferenza generale dell' Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)”.

7. Il difficile rapporto tra art. 7/bis del Codice dei beni culturali e il requisito della materialità

Con la ratifica delle due Convenzioni è stato previsto l'inserimento, all'interno della prima parte del Codice, dell'articolo 7/bis, rubricato “*Espressioni di identità culturale collettiva*”.

Il legislatore ha così preso consapevolezza circa l'importanza dei beni culturali immateriali DEA, applicando una formula definita “felice” da una parte della dottrina, perché ha saputo “collegare la disciplina del Codice agli impegni assunti dal nostro Paese con gli atti di ratifica ed esecuzione delle due Convenzioni”¹³⁴. Tuttavia la disposizione solleva diversi dubbi. Innanzitutto il riferimento all'art. 10 del Codice e la lettera dell'articolo, fanno presupporre l'ancoraggio della disposizione alla materialità dei beni culturali¹³⁵; in altre parole, solo

consapevolezza del suo valore ai livelli locale, nazionale e internazionale; g) riconoscere la natura specifica delle attività, dei beni e dei servizi culturali in quanto portatori di identità, di valori e di senso; h) riaffermare il diritto sovrano degli Stati di conservare, adottare e attuare le politiche e le misure che ritengano opportune per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali sul loro territorio; i) rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale in uno spirito di lavoro in comune al fine in particolare di accrescere le capacità dei paesi in via di sviluppo di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali.

¹³⁴ Il virgolettato appartiene a G. SCIULLO, *Le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio dopo i decreti legislativi 62 e 63 del 2008 / Beni culturali. La tutela: gli artt. 1-15*, in Aedon, n. 3/2008.

¹³⁵ A questa conclusione è pervenuta di recente anche l'Ad. Pl. del CdS, n. 5/2023 per cui «il vincolo di destinazione d'uso del bene culturale può essere imposto quando il provvedimento risulti funzionale alla conservazione della integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici, sulla base di una adeguata motivazione, da cui risulti l'esigenza di prevenire situazioni di rischio per la conservazione dell'integrità materiale del bene culturale o del valore immateriale nello stesso incorporato», secondo il comb. disp. «degli articoli 7 bis, 10, comma 3,

se il bene immateriale è rappresentato da un elemento materiale, può ricevere tutela; in più, la disposizione non fa riferimento ad un comma particolare dell'art. 10, quindi, come si è visto, non tutte le disposizioni dell'art. 10 possono essere utilizzate per i beni immateriali DEA, perché, si è detto, l'art. 10, comma 5, dispone un forte limite alla tutelabilità dei suddetti beni, vincolandoli a parametri temporali (50 anni o inesistenza in vita dell'artista), pertanto molti, anzi, la quasi totalità dei beni culturali DEA immateriali “vivi” resterebbero senza tutela. Certamente la *ratio* della Convenzione UNESCO del 2003 è tutt'altra, in quanto dispone che gli Stati firmatari debbano predisporre gli strumenti necessari per la tutela del patrimonio culturale immateriale, soprattutto di quello a rischio di estinzione, la cui peculiarità, si ripete, è proprio quella di non possedere il requisito della materialità, se non per quei beni immateriali che si sostanziano in una *res*, i quali, però, rappresentano solo una parte dell'ampio elenco di beni immateriali DEA. Se l'UNESCO ha distinto tra beni immateriali tutelabili e beni immateriali *urgentemente* tutelabili, significa che questi ultimi sono “vivi” sul territorio, ma rischiano di scomparire, pertanto non è pienamente condivisibile la sottoposizione dell'art. 7/bis all'art. 10, senza alcun'altra specificazione. Si può condividere, ovviamente, l'idea di sottoporre le manifestazioni culturali immateriali ad un processo che porti al rilevamento e, successivamente, al riconoscimento dell'interesse culturale, in quanto non sarebbe possibile stabilire a priori che qualsiasi manifestazione culturale sia degna di tutela in quanto tale, per i motivi esposti in precedenza. Infatti «la Legge n. 167/2007 e la Convenzione di Parigi del 2003 non istituiscono un nuovo genere di bene culturale, piuttosto una *species* di tale categoria; pertanto, è ammissibile che il legislatore nazionale escluda talune tipologie che la Convenzione inserisce. E' probabile che l'art. 7 bis della novella del Codice dei Beni Culturali esprima la preoccupazione di evitare che, con il superamento del dogma della materialità, si crei un

lettera d), 18, comma 1, 20, comma 1, 21, comma 4, e 29, comma 2, del codice n. 42 del 2004». Tratto da <https://lexambiente.it/materie/beni-culturali/51-consiglio-di-stato51/16732-beni-culturali-limiti-operativi-del-vincolo-di-destinazione-d%E2%80%99uso-del-bene-culturale.html>

vulnus anche nei caratteri di tassatività (criterio degli elenchi) e tipicità (criterio dei modelli tipologici) del bene culturale, col rischio di lasciar passare per testimonianza di civiltà manifestazioni di scarso valore e, per troppo voler tutelare, di riuscire in poco»¹³⁶.

Pertanto l'art. 7/bis esplica la sua funzione di tutela solo se avvengono i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'art. 10, il quale, come si è detto, presenta dei limiti insuperabili da parte delle manifestazioni culturali attuali, ma radicate nel passato. Schematizzando, si può meglio evidenziare quali disposizioni dell'art. 10 potrebbero essere utili alle finalità di tutela dell'immateriale e quali non lo sono:

1) Il Comma 1 considera beni culturali (oggetto di verifica dell'interesse culturale *ex art.* 12 del Codice) anche quelli di interesse etnoantropologico, ma il comma 5 dell'art. 10 li considera tali solo se opera di autore non vivente o la cui esecuzione risale a più di 50 anni;

2) Il Comma 3, alla lett. *a)* cita ancora l'interesse etnoantropologico, nelle *case* che potrebbero essere considerate beni culturali, ma solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale *ex art.* 13 del Codice, ma anche in questo caso opera il limite del comma 5;

3) Il Comma 3, alla lett. *b)* parla di “interesse storico particolarmente importante”, pertanto la norma non si può applicare ai beni DEA;

4) Il Comma 3, alla lett. *c)* parla solo di raccolte librerie, e aggiunge “di eccezionale interesse culturale”;

5) Il Comma 3, alla lett. *d)* nomina quelle che abbiamo visto essere le cose di interesse storico-relazionale o storico-identitario. Sarebbe una norma decisamente idonea ad essere applicata ai beni immateriali, se non fosse per la dicitura “interesse particolarmente importante”, che potrebbe censurare diverse manifestazioni culturali ritenute “effimere”. Inoltre il procedimento di dichiarazione di cui all'art. 15 del Codice non sembra potersi adattare ai beni im-

¹³⁶ Così E. VARRICCHIO, *Commento alla norma*, in www.dirittodellearti.it/public/Commento%20alla%20norma.doc

materiali in oggetto, perché, come si è visto, i beni DEA “non hanno una stabile presenza sul territorio, ma prendono vita soprattutto come atti performativi in occasioni determinate o indeterminate”¹³⁷ e il loro processo di rilevamento e di documentazione è svolto da Enti che, di per sé, hanno le competenze ed i titoli per riconoscere *de iure* i suddetti beni;

6) Il Comma 3, alla lett. e) pone già di per sé determinati vincoli, ma, ad ogni modo, opera anche in questo caso il limite di cui al comma 5;

7) Il Comma 4 è una specificazione dei beni ricompresi al Comma 1 e al comma 3 lett. a); anche se va specificato che, alla lett. e) riporta: “le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio”. Si potrebbero ricondurre a questa disposizione diversi supporti contenenti manifestazioni culturali popolari risalenti a più di 50 anni fa e di autori non più viventi, anche se i concetti di “rarità” e “pregio” mal si confanno a diverse manifestazioni culturali che sono sì rare nel contesto passato, ma non lo sono in considerazione della loro ripetitività anche nei tempi attuali, nonostante siano, ovviamente, mutate per via di una loro inevitabile evoluzione. Ad ogni modo sarebbe apprezzabile una tutela per questi supporti, la quale, però, non avrebbe la finalità che l'UNESCO ha voluto attribuire alla tutela dei beni immateriali, ossia una finalità di tutela del patrimonio culturale immateriale sì tradizionale, ma presente ed attuale.

8) Si potrebbe pensare di applicare l'art. 11, che riguarda “cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela”, il quale, al comma 1, lett. e) cita “le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)”, ma all'applicazione dell'articolo in esame ostano almeno due considerazioni: la prima riguarda la lettera dell'articolo, che limita la tutela ai supporti aventi più di

137 BRAVO – TUCCI, cit., p. 35.

25 anni; la seconda riguarda il comma 1/bis, introdotto dal D.Lgs. 62/2008, che condiziona il riconoscimento di tali cose come beni culturali, all'applicazione degli articoli 12 e 13 del Codice. Anche qui, dunque, valgono le stesse considerazioni fatte sopra.

9) Dunque non resterebbe che applicare il Comma 2 dell'articolo 10, il quale riconosce i beni citati al suo interno come “culturali” *ope legis*, ma esclude, in base all'aggiunta fatta dal D.Lgs. 62/2008, le raccolte delle biblioteche locali. Poiché la norma cita solo le biblioteche locali, senza menzionare i musei, si può così concludere: in base al comma 2 dell'art. 10, sono beni culturali tutte le raccolte fatte da musei, pinacoteche, gallerie, archivi, e altri luoghi espositivi della Repubblica, nonché di altri enti pubblici (come le Università), infine dalle biblioteche, della Repubblica ed altri enti pubblici, ad eccezione dei comuni.

Inoltre alcuni sostengono che dalla lettera dell'art. 7/bis si debba desumere non solo il necessario ancoraggio alla materialità da parte del bene immateriale (requisito formale), ma anche una “valenza di testimonianza di civiltà dal punto di vista artistico, storico, archeologico o etnoantropologico secondo le prescrizioni dell'art. 10 dello stesso Codice (requisito sostanziale)”¹³⁸. Ma questa ricostruzione non convince appieno, anzitutto perché osta una considerazione giuridica, infatti già si è detto che i beni immateriali di cui parla la Convenzione UNESCO del 2003 (richiamata dalla norma) sono quelli demoetnoantropologici, quindi non occorre una valenza di altro tipo (storica o artistica o archeologica), pertanto il richiamo alla Convenzione è di per sé sufficientemente adeguato a far ricadere il suo spettro d'azione sui beni DEA, o meglio, sui beni citati nella Convenzione, che pressappoco sono gli stessi beni che le associazioni demoetnoantropologiche attuali (in specie AISEA e SIMBDEA) hanno classificato e ritenuto meritevoli di tutela. Inoltre il richiamo all'art. 10 sembra solo giustificare una presa di posizione sulla tutela dei beni immateriali

138 E. VARRICCHIO, cit.

senza troppo allontanarsi dalla scelta politico-legislativa di tutelare solo quei beni dotati di materialità.

Ora, analizzato l'art. 7/bis del Codice e visti gli spazi d'apertura dati dall'art. 10, non resta che vedere quali sono le possibili forme di tutela che più si possono adattare ad un patrimonio culturale immateriale così ricco e vasto, come quello DEA.

8. La tutela riflessa dei beni immateriali DEA, una proposta

«Quando il giurista si accosta al tema della cultura, lo fa con una sorta di complesso di inferiorità, che forse gli deriva dalla consapevolezza che, anche nell'ipotesi in cui egli crei una teoria giuridica del tutto nuova e appagante, non ci si trovi di fronte ad un atto creativo in senso proprio, simile cioè a quello prodotto dall'uomo di cultura o peggio ancora dall'artista, quanto piuttosto ad una sistemazione più o meno scientifica di un problema, atteso che l'esperienza giuridica è condannata a formarsi intorno a problemi di ordine pratico»¹³⁹.

Anche in questo caso ci si trova di fronte allo stesso “complesso di inferiorità”, dato soprattutto dal fatto che quella che ci si propone di fare è una sorta di legittimazione giuridica e di sistemazione nei confronti di una realtà, ossia il complesso culturale immateriale DEA, che allo stato attuale non trova tutela da parte dell'ordinamento. Inoltre quello che si tenta di fare è trovare dei criteri per stabilire quali manifestazioni culturali abbisognano di tutela; compito arduo o quasi impossibile, perché non è mai facile schematizzare una realtà di per sé difficilmente schematizzabile oppure operare una selezione tra gli elementi “degni” di tutela e quelli che tale tutela non possono ricevere. Il compito del giurista sarebbe quello di approntare strumenti adeguati per la tutela, lasciando ad altri l'onere di stabilirne i requisiti, ma non ci si può esimere dall'analizzare lo stato di fatto e le condizioni in cui versa il patrimonio immateriale DEA e, sulla base di tale analisi (in parte già sviluppata in questa sede),

139 G.P. CIRILLO, in <http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/dottrina.htm#4>

cercare di abbozzare qualche proposta per una “scelta di campo”¹⁴⁰, perché il concetto di cultura adottato dalla scienza antropologica “abbraccia ogni comportamento tipico dell'uomo nelle sue relazioni con gli altri componenti di un gruppo sociale storicamente dato”¹⁴¹, infatti “la nozione di patrimonio sembra oggi quanto mai inscindibile da quella di “identità”, “essa è legata alla coscienza che una data società ha di sé, e quindi dei suoi valori, in un dato momento”¹⁴²; pertanto sarebbe impossibile chiedere all'Ordinamento di tutelare qualsiasi elemento culturale di un dato popolo, in quanto è facilmente intuibile che si svuoterebbe di contenuto il concetto stesso di “patrimonio culturale”, allora è compito del giurista, anche se un compito ingrato, quello di tentare di entrare nel merito della questione ed operare una valutazione all'interno del patrimonio culturale DEA per ricercare quegli elementi che possono essere oggetto di tutela da parte dell'Ordinamento, senza però snaturarne, in questo modo, la loro funzione sociale, senza, in altre parole, operare «quella sorta di ideologia da “museificazione” del bene, che a scanso di equivoci non è nella pratica museale più aggiornata, e che si ottiene bloccando definitivamente il bene in una istantanea documentaria del presente e impedendone ogni modifica, per timore di “contaminazioni”, smarrimento del “significato originario”, etc. Lo speciale statuto di bene etnoantropologico sta proprio nella sua vitalità continuamente rinnovata. Se questa si perde, il bene diventa altro, archeologia, storia delle arti minori. Il bene vive dentro il perimetro storico-culturale e simbolico del presente, dentro il suo attuale contesto. Quindi è aperto all'energia riplasmatrice di questo»¹⁴³. Da ciò si può intuire che il giurista non può permettersi di chiedere di “mettere mano” nella tradizione “viva”, nel contesto locale, tanto più non può chiedere di farlo in contesti a lui sconosciuti e in realtà talmente frammentate da non poter essere ricondotte ad unità. Il concetto di unità, semmai, lo si

140 L'espressione virgolettata è di I. CANDELORO, *I beni culturali demoetnoantropologici*, cit., 2000, p. 207.

141 M. AINIS, *Cultura e politica*, cit., 1991, p. 71.

142 I. CANDELORO, *ivi*.

143 Così P. APOLITO, cit., pp. 17-18.

può ritrovare in quel “retaggio culturale comune” che l'Unione Europea ha definito all'interno dell'art. 167 del TFUE; principio importante, che apre le porte verso “un quadro di riconoscimento nazionale, europeo e mediterraneo” delle tradizioni popolari¹⁴⁴; lo si può trovare altresì nel concetto di “patrimonio culturale”, di cui all'art. 2 del Codice dei beni culturali, considerato come “*elemento costitutivo e rappresentativo dell'identità nazionale*”, infatti, tra le altre cose, le “tradizioni” “costituiscono in gran parte la nostra identità e fanno dell'Italia un paese unico al mondo”¹⁴⁵; una identità, quindi, formata dalle tante identità locali, che vanno salvaguardate, così come l'UNESCO più volte ha chiesto e così come il nostro Ordinamento ha ormai recepito, ma la salvaguardia deve realizzarsi in ambito locale, certamente all'interno di quella “cornice simbolica nazionale” più volte richiamata dal Comitato presieduto da Apolito, ma atteso che sia lo Stato a dettare le regole di salvaguardia, ci si deve calare nel contesto locale per poterle applicare ed adattare alle peculiarità del territorio. Qui risiede la particolarità dei beni DEA immateriali: il territorio, in cui o si tratti di riti o si tratti di saperi, tecniche, espressività, l'osservazione dev'essere “partecipante” all'interno della comunità o, più in generale, del contesto¹⁴⁶ e l'osservazione è il primo passo verso il riconoscimento, la documentazione, la conservazione e poi la tutela del patrimonio culturale immateriale. Ecco, compito del giurista è quello di fornire gli strumenti per la tutela dei beni immateriali DEA, ma al contempo, di operare una scelta, specificando quali potrebbero essere i criteri per una tutela che non sia solo ideale, ma concreta ed efficace. Perché si potrebbe assistere ad un reale rischio che le “petizioni di principio”, espresse dall'U.E., dall'UNESCO e, non ultimo, dal Codice, restassero solo sulla carta e non trovassero applicazione. E' proprio questa la preoccupazione del legislatore italiano e, di conseguenza, la *ratio* dell'articolo 7/bis: ancorare la tutela alla materialità del bene, affinché essa possa esplicare tutta la sua efficacia. Perché

144 Il virgolettato appartiene a L. RAMI CECI, *Ri-pensare le tradizioni culturali: alcune riflessioni*, in *Rivista Melissi*, cit., p. 27.

145 V. FRANCO, *La cultura come risorsa e come valore*, in *Aedon*, n. 3, 2007.

146 Una riflessione in questo senso si ritrova in BRAVO – TUCCI, cit., pp. 37 ss.

comunque la si voglia vedere, per operare delle politiche di salvaguardia del patrimonio culturale, occorre che queste si sostanzino in misure d'intervento su cose concrete, sarebbe difficile, infatti, immaginare di salvaguardare un canto o una poesia, o un rito tradizionale senza trascriverli, registrarli o solo semplicemente annotarli, ossia attuare dei metodi di ausilio della memoria. Ecco, questo è il punto principale di ogni intervento sull'immateriale: la memoria. Come sostiene Ainis, “sono beni le memorie ereditate dal passato”, e se esse sono considerate *beni*, una politica di tutela di essi si sostanzia nella preservazione della *memoria*, la quale, se non può essere preservata con i classici sistemi di diffusione (nella cultura orale, la diffusione della conoscenza avviene *da padre a figlio* o mediante *l'imitazione* dei comportamenti socializzati e condivisi), in quanto sono stati oggetto di profondi mutamenti sociali e di continui *attacchi* da parte dei modelli globalizzati, secondo le preoccupazioni dell'UNESCO riportate nelle due Convenzioni, allora è compito della Repubblica, sulla base dell'art. 9 Cost., promuovere lo sviluppo della cultura, anche preservando la memoria storica. In un ambiente sociale in cui le conoscenze trovano difficoltà a trasmettersi verticalmente (da padre a figlio), ma orizzontalmente (quella che in sociologia si definisce “il gruppo di pari”) o trasversalmente (mass media, social network), e quindi è difficile che alcune tradizioni “deboli” possano essere portate avanti da generazioni che incontrano difficoltà a conoscerle, è compito della Repubblica correggere simili distorsioni non costringendo, ma informando, concedendo gli strumenti per creare consapevolezza, e, infine, tutelando le fonti di memoria collettiva¹⁴⁷. Inoltre in contesti locali in cui il patrimonio immateriale DEA a volte è visto come “un'imbarazzante eredità dei villani” oppure è oggetto di azioni repressive e “normalizzatrici”, la loro tutela è ancor più urgente.

Per arrivare a definire gli interventi di tutela, occorre innanzitutto delineare un percorso di riconoscimento del patrimonio immateriale DEA, che si estrinsechi in questo modo:

¹⁴⁷ Anche se con termini diversi, la preoccupazione è espressa da A. PIZZORUSSO, in *Diritto della cultura e principi costituzionali*, cit., pp. 321 ss.

- rilevamento sul campo
- riconoscimento, archiviazione e conservazione nei musei
- catalogazione

Il primo passaggio non interessa la scienza giuridica, ma è necessario comunque riportarlo in questa sede, per comprendere meglio qual è il percorso che diversi elementi patrimoniali immateriali DEA compiono per poter essere successivamente definiti beni culturali e per giungere alla loro tutela; per far ciò occorre dare loro un fondamento giuridico, ossia riconoscere il loro valore di beni culturali sulla base delle disposizioni del Codice, altrimenti essi resterebbero confinati nel limbo delle manifestazioni culturali: riconosciuti dalla dottrina, dall'UNESCO, nonché, ovviamente, dalle scienze antropologiche e, infine, dal Codice, come beni culturali, ma privi di tutela, in quanto, appunto, privi di materialità. Allora come fare?

Si è detto che il primo passo che il ricercatore deve compiere (in questo caso l'antropologo, che dovrebbe possedere le conoscenze adeguate) è quello di rilevare il patrimonio immateriale DEA sul campo, attraverso la “realizzazione delle documentazioni audiovisive, che devono rispondere a determinati standard di qualità per poter essere pienamente utilizzabili. In tal senso, il rilevatore dei beni DEA immateriali deve anche possedere competenze metodologiche e tecniche in relazione all'utilizzo delle strumentazioni di ripresa sonora, fotografica e videofilmica, in modo da poter restituire a pieno il bene osservato, la cui natura unica e irripetibile non consente ulteriori, successivi approcci”. Ma ciò non è sufficiente, in quanto le riprese del patrimonio immateriale DEA non bastano a ripetere l'intrinseco e il complesso valore culturale della manifestazione popolare ripresa o registrata, perché spesso ci si trova dinanzi a riti tradizionali talmente complessi da rischiare di non poterli riprendere nella loro totalità, difatti occorre anche “rendere esplicita la soggettività del ricercatore (...) dichiarando il punto di vista e le scelte di volta in volta adottate”, nonché, in re-

lazione a beni DEA immateriali *non complessi*¹⁴⁸ occorre fare “ricorso all'intervista”, la quale, però “non costituisce un bene culturale in sé, ma può essere un mezzo mediante cui ottenere esecuzioni di beni immateriali, oppure acquisire informazioni o dati di varia natura intorno agli stessi”¹⁴⁹. Una menzione a parte meritano i “beni etnomusicali” (che si possono annoverare tra i beni DEA immateriali complessi in quanto costituiti da suoni e parole) data la loro “polifunzionalità” e il loro “valore estetico a essi attribuito anche al di fuori dei contesti originari e per i processi di patrimonializzazione che li stessi suscitano”; “il loro rilevamento richiede una ancora maggiore precisione per ciò che attiene alla registrazione sonora, la cui fedeltà deve consentire una riproduzione utilizzabile sia a fini di studio sia a fini di diffusione e valorizzazione”, in quanto tali beni sono di per sé soggetti ad una continua mutevolezza, poiché “un brano non viene mai ri-eseguito in modo identico, ma viene di volta in volta leggermente variato e rielaborato a partire da un modello improvvisato socialmente condiviso. L'esecutore riplasma costantemente il materiale musicale tradizionale secondo il contesto e secondo lo stato d'animo del momento e ne è dunque autore oltre che interprete”¹⁵⁰.

Preso atto della necessità di operare un rilevamento sul terreno che sia non solo scientificamente esatto, ma anche tenente conto del contesto in cui si opera, occorre ora passare alla “fase” successiva, ossia al “riconoscimento” e alla “conservazione in archivi e musei”. Le due fasi sono contestuali, in quanto una volta che il museo o l'archivio hanno inserito al loro interno il supporto materiale contenente le registrazioni (o le trascrizioni, a seconda del tipo di ma-

148 Occorre porre l'attenzione sulla struttura dei beni DEA: fiabe, poesie, storie, etc. possono essere considerati beni strutturalmente semplici, in quanto costituiti da un solo elemento percepibile con i sensi e in quanto il loro rilevamento può limitarsi alla trascrizione, ovviamente tenendo conto del contesto in cui sono inseriti; mentre i riti o le feste, possono considerarsi beni strutturalmente complessi, in quanto formati da diversi elementi costitutivi: comportamenti collettivi condivisi (es. una processione), musiche (a loro volta beni complessi), danze, etc. che, in sé per sé, presi singolarmente, questi elementi possono non mostrare interesse culturale, ma nel complesso lo dimostrano.

149 Il virgolettato appartiene a BRAVO – TUCCI, cit., pp. 39-40.

150 Ibidem, p. 41.

nifestazione culturale), è gioco forza ammettere che per tali supporti e, dunque, per il loro contenuto, si può attuare un riconoscimento del valore culturale *de iure*, così come disposto dall'art. 10, comma 2, del Codice. In altre parole, tutto ciò che viene raccolto dai musei o dagli archivi, si badi bene, di rilievo pubblicistico, quindi rientranti nei luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, Università, etc., è da considerarsi bene culturale. In cosa consistono queste raccolte? Si tratta di qualsiasi supporto materiale in grado di contenere qualsiasi tipo di registrazione riproducibile o meno; in altre parole, tali supporti possono consistere in documenti cartacei, registrazioni su supporti analogici o digitali, videoriprese, anch'esse su supporti analogici o digitali, nonché grafici, cartografie, etc.; in generale qualsiasi documento idoneo a riprodurre sia la manifestazione culturale, sia il suo contesto. Ora non resta che fare una breve panoramica sui musei e sugli archivi di rilievo pubblicistico che si occupano della raccolta e conservazione dei beni culturali immateriali DEA: a livello statale sono attivi l'Archivio Etnico-Linguistico Musicale (AELM), il Museo dell'audiovisivo, entrambi afferenti alla Discoteca di Stato, l'Istituto centrale per la Demoetnoantropologia (ICDE) (subentrato al Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari); questi organismi, che operano a livello nazionale e che sono inseriti all'interno delle strutture del MIBAC, sono preposti alla conservazione e diffusione delle raccolte del materiale in esse contenute e talvolta alcune di esse si sono occupate anche del rilevamento sul campo del materiale sonoro¹⁵¹; a livello locale esistono diversi centri archivistici o museali deputati alla raccolta e conservazione del materiale etnoantropologico immateriale.¹⁵²

151 Come l'AELM, fino al 1982, fonte: BRAVO – TUCCI, cit., 2006, p. 46.

152 Non potendo riportarli tutti, basti qui solo citarne qualcuno: Archivio di etnografia e storia sociale (AESS) della Regione Lombardia; Archivio etnomusicale del Mediterraneo (Sicilia); Laboratorio di antropologia visiva e multimediale del dipartimento di studi umanistici dell'Università del Piemonte orientale (Vercelli); Archivio della teatralità popolare della Casa degli Alfieri (Asti); Centro etnografico Canavesano (Torino); Centro etnografico ferrarese (Ferrara); Centro di documentazione della tradizione orale (CDTO) di Sulmona; Centro interdipartimentale di ricerca audiovisiva per lo studio della cultura popolare dell'Università Federico II di Napoli; Archivio demo-antropologico (ADA) dell'Università di Potenza; Centro interdipartimentale di documentazione demo-antropologica Raffaele Lombardi Satriani (CIDD) dell'Università di Cosenza; Centro per la raccolta, lo studio e la valorizzazione delle tradizioni popolari

Questi centri di documentazione o archivi sono attivi presso le Regioni, i Comuni o le Università (anche se alcune di esse sono gestite da associazioni ONLUS), o direttamente presso le strutture inerenti al Ministero (come è il caso dell'Archivio sonoro della Puglia) quindi di rilievo pubblicistico e, in base a quanto detto in sede di analisi all'art. 10, il comma 2 reputa *beni culturali* le “raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi” e “gli archivi e i singoli documenti”, nonché “le raccolte librerie delle biblioteche” “dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico”, (ad eccezione, come si è visto, delle biblioteche degli enti locali) in quanto si ritiene che la verifica dell'interesse culturale delle su citate raccolte o degli archivi (o dei documenti, pinacoteche, etc.) siano già stati fatti a monte, pertanto, in base alla disposizione in esame del Codice, il riconoscimento dei beni immateriali DEA avviene ogni qual volta il materiale viene raccolto e conservato in base alla normativa vigente.

Un problema che si potrebbe porre, a questo punto, è il seguente: con quali criteri si può definire un elemento del patrimonio culturale DEA un *bene culturale*? Atteso che è sufficiente la conservazione presso i luoghi della cultura della Repubblica stabiliti dall'art. 10, comma 2, si potrebbe pensare che qualsiasi elemento del patrimonio culturale DEA che entri a far parte dei suddetti luoghi possa essere definito *bene culturale*? Se si accettasse questa ricostruzione, sarebbe facile aggirare le altre disposizioni dell'art. 10, semplicemente rivolgendosi a tali istituti ed inserendo le *cose* tra i beni culturali *ipso iure*, secondo le procedure di acquisizione così com'è stato visto nel commento all'art. 10. In realtà la risposta a questa domanda è già stata data, sia dalla dottrina, sia dalla normativa vigente. Innanzitutto alcuni in dottrina hanno sostenuto che le espressioni culturali, affinché rientrino nell'orbita dell'art. 9 Cost. e, di conseguenza, siano considerate di interesse culturale da parte dell'Ordinamento, debbano raggiun-

della Provincia di Lucca; Centro di documentazione della tradizione orale (CDTO) di Piazza al Serchio (Lucca)#, infine si segnala il recente Archivio Sonoro della Puglia, promosso dall'associazione Altrosud d'intesa con il Ministero dei Beni Culturali e l'Assessorato alle Attività Culturali della Regione Puglia, istituito all'interno della Biblioteca Nazionale di Bari.

gere “il livello dell'arte o della scienza”¹⁵³, altrimenti si rischierebbe di considerare di interesse culturale qualsiasi manifestazione dell'agire umano. In più il nostro Ordinamento, con l'inserimento nel Codice dell'art. 7/bis, ha dato un chiaro segnale politico di intervento in materia: vanno tutelate le manifestazioni culturali così come individuate nelle Convenzioni UNESCO; in più, le associazioni antropologiche citate in precedenza hanno di recente elencato le tipologie di beni culturali immateriali meritevoli di tutela, ed a pensarci bene, ognuna di essa “raggiunge il livello dell'arte” (balli, musiche, fiabe, rime, poesie, etc.) o “della scienza” (tecniche, saperi, modi di preparazione del cibo, etc.).

Va detto infine che è estremamente difficile raccogliere tutte le manifestazioni culturali ancora “vive” sul territorio, rilevarle e conservarle nei luoghi della cultura della Repubblica, ma oggi è in atto un notevole sforzo da parte degli “addetti ai lavori” a raccogliere e conservare le testimonianze ancora “vive” di cultura popolare. Per questo è necessario operare un *consimento*, e non una selezione, come qualcuno ha proposto¹⁵⁴, di tutto il patrimonio culturale immateriale DEA italiano. Sembrerebbe una provocazione, considerando che l'Italia possiede innumerevoli beni immateriali, locali che sarebbe difficile soltanto elencare, inoltre si consideri che «un orizzonte di tal genere ha bisogno di ricercatori qualificati, antropologi, demologi, etnomusicologi, di sistemi di rilevazione omogenei, metodologie comuni, campagne etnografiche, compilazione di schede, infine di un sistema di informatizzazione dei documenti prodotti»¹⁵⁵, ma si ponga l'attenzione su un dato: in campo di beni culturali c.d. “classici” (ad es., reperti archeologici) non si opera quasi mai una selezione ed anche un frammento di un'anfora, che da solo non “racconta” nulla, ha un suo valore culturale, in quanto viene sorretto da un criterio cronologico; qui il criterio è *identitario, mnemonico, contestuale, funzionale*, quindi non si può selezionare sulla

153 M. AINIS, cit., 1991, p. 74.

154 Si vedano le dichiarazioni dell'allora Ministro F. Rutelli, intenzionato a presentare “una lista nazionale di avvenimenti particolarmente significativi e rappresentativi del territorio”; V. E. IMBRIANI, introduzione, in Riv. Melissi, cit., p. 11.

155 P. APOLITO, cit., pp. 16-17.

base del “successo” o del “gusto artistico”, perché si tradirebbero le aspirazioni dell'UNESCO e si violerebbe l'art. 7/bis del Codice, che non fa menzione di *selezioni*, ma, lo si ripete, di “Espressioni di identità culturale collettiva”, senza null'altro aggiungere al loro ancoraggio alla materialità. Pertanto non ci sarebbe motivo di non operare un censimento, soprattutto alla luce del potenziale status di beni culturali per quelle manifestazioni non ancora registrate, conservate, catalogate, secondo la normativa vigente.

L'attività di catalogazione è un'operazione che, in base all'art. 17 del Codice, consente di conoscere il patrimonio culturale italiano già schedato e conservato nei diversi luoghi di cultura della Repubblica o presso i privati. Mentre ciò non è avvenuto, in passato, per il patrimonio immateriale DEA, in quanto talvolta si è intervenuti a catalogare i supporti già schedati e conservati presso i musei o gli altri luoghi di cultura della Repubblica, talvolta si è proceduto a catalogare il patrimonio immateriale direttamente sul campo, mediante l'emana-zione di schede apposite. Si è già detto che l'ICCD si è occupato di emanare schede di catalogazione dai criteri standardizzati su tutto il territorio nazionale, ma la mancanza di una normativa a riguardo e, soprattutto, la mancanza di coordinamento tra gli enti interessati, hanno contribuito a creare interventi frammentati e spesso poco incisivi; se si aggiunge che spesso le Regioni sono intervenute autonomamente nella catalogazione dei beni immateriali DEA, talvolta con l'emana-zione di schede autonome, è facilmente comprensibile come quest'attività non abbia trovato una prassi coerente e lineare. Ad ogni modo, al fine di approntare una corretta attività di tutela da parte della Repubblica, occorre che le attività di catalogazione avvengano successivamente alla raccolta da parte dei musei e degli archivi, locali e statali, perché solo avendo la certezza del materiale raccolto e del suo interesse culturale, si può procedere all'attività di catalogazione e di messa in rete delle informazioni e dei materiali raccolti; auspicio che pare concretizzarsi sia grazie all'accordo Stato-Regioni del 2001, sia grazie alla modifica dell'art. 17, comma 5, che rafforza il senso di collaborazio-

ne tra Stato e Regioni in materia di catalogazione. Infine esistono diversi archivi di rilievo non pubblicistico, ma decisamente importanti in quanto al loro interno è conservata una notevole quantità di materiale d'interesse etnoantropologico, uno dei più importanti è sicuramente l'Archivio sonoro dell'Istituto Ernesto de Martino (ora associazione): “nell'archivio sonoro dell'istituto sono confluiti i risultati delle ricerche sul campo di numerosi studiosi del mondo popolare e proletario. Nel complesso vi si trovano materiali di carattere musicale (canti popolari e sociali, danze, riti, rappresentazioni popolari) (...)”¹⁵⁶.

Stabilito, dunque, che un bene immateriale DEA viene prima rilevato, mediante l'attività degli esperti nel campo, poi conservato e giudicato d'interesse culturale *ex art.* 10, comma 2 del Codice, infine catalogato secondo i dettami dell'art. 17, occorre ora capire come si può realizzare quella tutela da parte dell'ordinamento auspicata dalla scienza antropologica, raccomandata dall'UNESCO e riportata nel Codice all'interno dell'art. 7/bis. Si è visto che «le fonti orali, pur materializzate in supporti fisici che è possibile conservare, tutelare (riversare, restaurare etc.) e archiviare in quanto tali, restano immateriali nei loro contenuti e nel loro senso più profondo e si traducono tanto in beni archivistici, entro i contesti unitari dei singoli archivi di cui fanno parte, quanto in beni culturali immateriali. Tale duplicità si riflette negli aspetti normativi: come fonti archivistiche restano delle testimonianze fissate a futura memoria e la loro tutela riguarda soprattutto la conservazione dei supporti entro cui sono “contenute” e che ne consentono la possibilità di ripetizione nel tempo; come beni culturali demoetnoantropologici immateriali rinviano a modelli socialmente condivisi nei diversi contesti sociali di provenienza e costituiscono elementi di conservazione e riplasmazione della memoria, di conoscenza del patrimonio culturale e di valorizzazione del territorio»¹⁵⁷.

156 BRAVO – TUCCI, cit., p. 47.

157 R. TUCCI, *Fonti orali e beni culturali demoetnoantropologici immateriali: la catalogazione mediante la scheda BDI dell'ICCD* (Seminario: Fonti orali. Esperienze di conservazione, integrazione, trattamento, Genova, 24-26 ottobre 2007).

E' sempre la memoria il punto chiave della tutela del patrimonio immateriale DEA, difatti grazie alla memoria, se presso la comunità è ancora “vivo” un elemento del patrimonio culturale impresso sul supporto e tutelato, allora esso servirà ad alimentare la memoria, a favorire processi conoscitivi e una presa di consapevolezza circa “ciò che è stato” e “ciò che è”, ma soprattutto ad orientare verso una fruizione consapevole del bene; se invece un elemento del patrimonio culturale è ormai scomparso, presso la comunità si attiveranno “processi di tipo conoscitivo, informativo, comunicativo, pedagogico”¹⁵⁸, che magari non restituiranno vitalità al bene, ma ad ogni modo serviranno a creare una consapevolezza critica tra la comunità, la quale potrà portare almeno a conoscere il passato del proprio territorio.

Ma una tutela del supporto non equivale ad una tutela del patrimonio immateriale, le due funzioni sono distinte; mentre la necessità risiede proprio nel tutelare il patrimonio immateriale *vivente*. *Quid juris* allora? “Per salvaguardare i beni immateriali non è sufficiente conservare i supporti audio-visivi che li contengono, ma occorre esercitare una sistematica protezione critica, un'allargata e condivisa promozione basata sulla ricerca e su forme inedite di tutela, dinamiche e non statiche”¹⁵⁹.

Ebbene è proprio l'art 7/bis a dare una risposta in tal senso. Prevedendo che la tutela si applichi alle espressioni di identità culturale collettiva solo se rappresentate da elementi materiali, presuppone una *tutela diretta* nei confronti dei supporti materiali e, di conseguenza, una *tutela riflessa* nei confronti delle manifestazioni culturali contenute in tali supporti. Ciò implica innanzitutto un impegno da parte della P.A. ad attuare interventi di tutela sulla base del materiale raccolto all'interno dei luoghi di cultura della Repubblica, e presuppone che i destinatari di tale tutela saranno i gruppi sociali portatori di tali manifestazioni culturali, ma non i singoli detentori della conoscenza, in quanto è ormai ampiamente dimostrato che il complesso culturale immateriale non è frutto di una

158 P. APOLITO, cit., p. 18.

159 R. TUCCI, cit.

cultura individuale, ma di conoscenze condivise, diffuse e radicate nel passato, pertanto di pubblico dominio. Si sostiene spesso che “ogni volta che un anziano cantore, un costruttore di strumenti tradizionali o una depositaria delle antiche arti della gastronomia locale muore, è come se bruciasse una biblioteca”¹⁶⁰, ma ciò non deve indurre a pensare che il *singolo cantore* o il *singolo costruttore* o la *singola depositaria* debbano essere identificati con la cultura, ma come *fonti* di cultura tradizionale, perché, a ben vedere, essi non inventano espressioni culturali originali e nuove, ma, semmai, detengono, trasmettono o, spesso, reinventano la cultura loro trasmessa dalle generazioni precedenti, in un contesto culturale che condivide le stesse conoscenze e che consente loro di reinventare all'interno della stessa cornice culturale.

Nel caso dei beni culturali, la tutela si rifletterà, dunque, dal supporto contenente le registrazioni delle manifestazioni culturali DEA al patrimonio culturale DEA vivente, considerato come complesso di conoscenze collettive e non individuali. Ma occorre innanzitutto trovare i criteri per questo genere di tutela, distinguere tra tutela dei beni culturali *semplici* e tutela dei beni culturali *complessi* e, infine, distinguere tra *tutela riflessa* e *valorizzazione*.

Innanzitutto, com'è stato ripetutamente detto in questa sede, «Una tradizione (...) non è un repertorio di forme immutabili, bensì un processo in continua evoluzione, reso possibile dalla capacità dei suoi protagonisti di evocare memoria e di produrre cambiamento. Lavorare per i beni immateriali della tradizione orale non significa proteggere l'immutabilità di culture folkloriche pensate come residui congelati di passati localistici (come nel folklorismo fascista che relegava il mondo popolare in uno spazio di subalternità con la pretesa di esaltarne le tradizioni). Significa, piuttosto, garantire il diritto e la possibilità che la tradizione si trasformi con i suoi stessi mezzi e secondo le proprie necessità, e che la trasformazione non sia né eterodiretta né imposta»¹⁶¹.

160 V. SANTORO, *Il balletto intorno al patrimonio*, in Riv. Melissi, cit., p. 91.

161 Così scrive A. PORTELLI, in un articolo apparso sul “Manifesto” il 29 settembre 2007: «D'altra parte, la memoria stessa è soprattutto un processo: non un deposito di dati in via di progressivo disfacimento, ma una perenne ricerca di senso nel rapporto con il passato e nel riu-

Allora occorre fare attenzione, affinché la tutela non diventi “congelamento” del bene, non contribuisca alla sua scomparsa o non la porti ad essere quello che non dev'essere, ossia una “fotografia dell'esistente” che, per paura di contagio o di trasformazione, ne impedisce l'evoluzione. Dato che la cultura stessa è evoluzione, contaminazione con altri popoli ed altre culture, un percorso che non s'arresta, non è possibile entrare dentro la cultura popolare e “vincolare” l'esistente, per usare un termine presente nel Codice. Allora è necessario tenere a mente che la cultura popolare va sì salvaguardata, ma con un occhio al passato ed uno al futuro, con una politica d'intervento tesa a proteggerla senza soffocarla, senza impedirle di svilupparsi, così come l'art. 9 della Costituzione prescrive: lo sviluppo della cultura e la salvaguardia dei beni culturali sono una faccia della stessa medaglia ed è compito dei pubblici poteri quello di realizzare questi due delicatissimi compiti.

Ma ad ogni modo non si può agire in questo senso senza munirsi di determinati criteri, perché l'operato della P.A. non può svolgersi al di fuori della certezza del diritto e della conseguente certezza di criteri direttivi.

Un primo criterio si può rinvenire nella distinzione tra beni culturali immateriali DEA *semplici* e *complessi*. Per quelli *semplici* la tutela consiste nella trascrizione, diffusione, in una veicolazione del sapere intorno a questo patrimonio, ma nulla più. Non si deve commettere l'errore, però, di semplificarli troppo: anch'essi vanno contestualizzati, ma ad ogni modo la loro tutela si limiterà a quanto riportato sopra: conservazione e diffusione, secondo quel principio per cui va conservata la memoria storica.

so dei repertori culturali. Nessun cantore o suonatore eseguirà due volte lo stesso brano nello stesso modo, nessun narratore dirà due volte la stessa storia con le stesse parole, perché anche se vengono dal passato queste espressioni di materializzano nel presente e il presente vi irrompe con le sue domande e le sue richieste. Infatti gran parte delle forme espressive popolari sono destinate all'invenzione, all'improvvisazione: basta pensare allo stornello, al blues, all'ottava rima, persino al rap, ai muttus della tradizione sarda. In questo caso, il bene culturale non è la singola ottava o il singolo stornello, quanto la capacità del cantore o del poeta di reinventarne sempre di nuovi (...).

Per i beni immateriali *complessi* la tutela riflessa ha un ruolo più delicato, perché è facilmente constatabile che non è possibile imporre ai fruitori/executori forme di ripetitività dei comportamenti. Ma la tutela di questa tipologia di beni risiede innanzitutto nell'analisi della struttura, del contesto e della funzione e, dopodiché, nella correzione delle “distorsioni”.

La struttura: ogni bene immateriale complesso presenta una struttura tipica, talvolta immutabile all'interno della quale gli atteggiamenti mutevoli non ne compromettono la buona riuscita. Un primo passo per la tutela di queste manifestazioni culturali potrebbe consistere nella loro organizzazione *filologicamente corretta*. Ma questo non ne comprometterebbe l'evoluzione? Sicuramente la tutela della struttura, basandosi solo sulle registrazioni conservate presso i luoghi della cultura della Repubblica, non può mostrarsi efficace se le registrazioni sono cronologicamente datate. Ecco perché occorre che le strutture preposte al rilevamento dei beni DEA immateriali s'attivino per una raccolta continua e costante, in modo da analizzare i cambiamenti, nell'ottica dell'evoluzione. Ciò si dovrà adattare al tipo di manifestazione culturale: in molti di questi casi si tratta di “eventi connessi a scadenze cicliche annuali o pluriennali”¹⁶², negli altri casi (ad es. in un evento familiare o privato), è ovvio che l'agire dell'antropologo dovrà essere più cauto o, al limite “provocare l'esecuzione su richiesta”. Anche da qui discende la necessità, espressa in precedenza, che per questo tipo di beni occorre calarsi nel contesto, adattare i criteri alla realtà territoriale, fermo restando che è necessario disporre di direttive e criteri generali di carattere nazionale.

Il contesto e la funzione: Il bene immateriale DEA ha un significato solo se inserito in un determinato contesto e svolge una determinata funzione, altrimenti perderebbe di colpo la sua “aura” di (relativa) unicità; in altre parole il bene è unico solo in relazione ad un dato tempo e ad un dato spazio. Del resto questo è uno degli elementi che spesso differenzia un bene immateriale DEA

162 BRAVO – TUCCI, cit., 2006, p. 37.

da un'attività culturale. Per fare un esempio, un rito come quello della *processione dell'Addolorata* e della *processione dei Misteri*, che si svolgono ogni anno, il giovedì ed il venerdì santo, a Taranto¹⁶³, non avrebbero senso se venissero svolte in un'altra città (diverso contesto), perché si perderebbe il rapporto tra il rito ed il suo territorio, inoltre non si troverebbe lo stesso *animus d'identificazione* tra gli esecutori o fruitori del rito di un altro posto. Questo per dire che corre sempre un rapporto d'identificazione tra la manifestazione culturale e il gruppo d'appartenenza. Una riproposizione del rito su citato, fatta in un'altra città o in un altro periodo dell'anno (in cui mancherebbe il legame con la funzione) sarebbe da considerarsi un'attività culturale, volta a far conoscere, diffondere e

163 Processione Dell'addolorata. Alla mezzanotte tra il Giovedì e il Venerdì Santo, ha inizio il Pellegrinaggio della B.V. Addolorata. La statua della Vergine è portata in processione dalla Confraternita di Maria SS. Addolorata e San Domenico. Il corteo religioso parte dalla Chiesa di San Domenico in città vecchia e raggiunge alle prime luci dell'alba la città nuova. La durata complessiva di questa processione è di 14 ore. I confratelli indossano l'abito di rito composto da un camice bianco stretto in vita e sui polsi un rosario con medaglie a carattere religioso che pende alla destra del camice, una cinta di stoffa nera che pende alla sinistra del camice, la mozzetta di colore nero con il medaglione raffigurante la Vergine Addolorata, un cappuccio bianco calato sul volto tutta la notte con due fori all'altezza degli occhi, un cappello di colore nero calato sulle spalle, una finta corona di spine sul capo e infine scarpe nere e guanti bianchi. La processione è aperta dalla troccola (strumento in legno che produce un caratteristico suono), le pesàre (gli unici bambini che partecipano alla processione), la Croce dei Misteri, i crociferi, 14 poste (coppie di confratelli), il trono e infine la statua dell'Addolorata portata a spalle da quattro confratelli in abito di rito e da quattro forcelle in abito scuro. Processione Dei Misteri. Questa Processione è organizzata dalla Confraternita di Maria SS. Del Carmine. Percorre il solo centro cittadino e dura complessivamente 15 ore. L'abito di rito dei confratelli è composto dal camice bianco, una cinta nera, il rosario, lo scapolare (simbolo distintivo dei devoti della Vergine del Carmine), la mozzetta di color crema, il cappello nero bordato di azzurro calato sulle spalle e il cappuccio bianco calato sul volto. Tutti i confratelli in abito di rito camminano rigorosamente scalzi. Anche questa processione è aperta dal troccolante; seguono il gonfalone, la Croce dei Misteri, le statue di Cristo all'orto, Cristo alla Colonna, l'ecce Homo, la Cascata, il Crocifisso, la Sacra Sindone, Gesù morto e l'Addolorata. Tra le statue si sistemano 24 poste. Elemento essenziali della Settimana Santa tarantina sono le marce funebri eseguiti dalle bande ingaggiate dalle confraternite. L'andatura lentissima di tutti i partecipanti alle processioni prende il nome di nazzicata. Tratto da: <http://www.settimanasantainpuglia.it> I riti della Settimana Santa a Taranto hanno radici profonde nel tempo, in quanto sono da far risalire all'epoca della dominazione spagnola nell'Italia meridionale. Le manifestazioni per ricordare la Passione e la morte di Cristo hanno ancora molte affinità con quelle di alcune città della Spagna. Furono introdotti a Taranto dal patrizio tarantino Don Diego Calò, il quale sul finire del seicento, fece costruire a Napoli le statue del Gesù Morto e dell'Addolorata. Nel 1765 il patrizio tarantino Francesco Antonio Calò, erede e custode della tradizione della processione dei Misteri del Venerdì Santo, dona alla Confraternita del Carmine le due statue che componevano la suddetta processione, attribuendole l'onore e l'onere di organizzare e perpetrare quella tradizione cominciata circa un secolo prima. Tratto da: http://it.wikipedia.org/wiki/Settimana_Santa_di_Taranto#Storia

valorizzare un rito, ma non sarebbe più un bene culturale, in quanto mancherebbero gli elementi necessari.

Ora non resta che accennare a possibili forme di concretizzazione della *tutela riflessa* ai beni immateriali.

Innanzitutto, tenendo a mente il principio per cui la salvaguardia dei beni immateriali è soprattutto salvaguardia della memoria, una prima forma di attuazione è la diffusione dei musei locali o degli eco-musei¹⁶⁴ soprattutto nei territori al cui interno è ancora “vivo” il patrimonio culturale immateriale DEA. Già molte Regioni hanno provveduto all'istituzione di musei locali etnoantropologici o di eco-musei, ma oggi, sulla scorta dell'art. 7/bis, l'Ordinamento ha il dovere di sviluppare le politiche necessarie per la salvaguardia del patrimonio immateriale, pertanto, nelle forme del coordinamento *ex art. 4* del Codice, è necessario uniformare le pratiche e stabilire una diffusione stabile e capillare dei musei ed eco-musei anche nei territori in cui gli enti locali non si sono finora attivati.

Ancora, altra forma di mantenimento in vita della memoria consiste nell'organizzazione, all'interno del sistema scolastico, di insegnamenti circa la cultura popolare locale. Assunto che lo Stato si deve fare carico di mantenere in vita la memoria collettiva, uno dei migliori veicoli di diffusione della cultura popolare locale è (in carenza della diffusione verticale *da padre a figlio*) proprio il luogo di cultura per eccellenza: la scuola.

Un'altra forma d'intervento può consistere nel monitorare l'organizzazione delle manifestazioni culturali (in particolare feste o riti) ed intervenire in caso di “distorsioni”. Il particolare status di beni culturali per il patrimonio immateriale DEA deve per forza di cose presupporre un controllo sull'organizzazione delle manifestazioni culturali e, necessariamente, delle forme di protezio-

¹⁶⁴ Gli eco-musei sono una recente introduzione in Italia. Il termine è nato in Francia agli inizi degli anni Settanta, coniato da Georges-Henry Rivière e Hugues De Varine, entrambi museologi. Questa nuova concezione intendeva mettere in rilievo il carattere essenziale e organico del rapporto di questa istituzione con il suo territorio, con l'ambiente e con la popolazione e insiste sul coinvolgimento di quest'ultima. Per una lettura più approfondita sulla tematica, V. BRAVO – TUCCI, cit., pp. 63 ss.

ne che si sostanzino in interventi di tipo conservativo, ma senza disincentivarne l'evoluzione. Anche in questo caso deve operare sia un bilanciamento degli interessi tra naturale evoluzione ed esigenze di tutela, sia il principio di ragionevolezza, che impone ancora di calarsi nel contesto e adattare gli strumenti di tutela ai particolari beni immateriali DEA di quel dato territorio. Per tornare agli esempi fatti in questa sede, La festa di S. Rocco di Torrepaduli si svolgerebbe più correttamente con una migliore logistica della zona interessata, ad esempio intervenendo con il vietare la presenza dei chioschi ambulanti che disturbano l'esecuzione del rito o con il vietare l'organizzazione di attività culturali in prossimità della festa, che ne snaturano la funzione. Come diversi articoli del Codice vietano alcuni comportamenti ritenuti dannosi nei confronti dei beni culturali¹⁶⁵, così la tutela riflessa deve concretizzarsi in interventi di censura nei confronti di comportamenti non rispondenti allo spirito della manifestazione. Infatti «se riconosciamo alle feste, alla musica e alla danza lo status di beni culturali, nazionali e dell'umanità, allora dobbiamo cominciare a riflettere sulle modalità di accesso e di salvaguardia. E poiché si tratta di beni culturali viventi, ciò non può venire affrontato senza forti imperativi etici nei confronti dei soggetti sociali protagonisti»¹⁶⁶.

165 Si V., a titolo di esempio, l'art. 51, "Studi d'artista", il quale dispone che: "E' vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13.

E' altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno venti anni.

166 Così scrive R. TUCCI, *Come salvaguardare il patrimonio immateriale? Il caso della scherma di Torrepaduli*, cit., p. 10, in cui si legge anche: «A Montemarano, ad esempio, i suonatori della tarantella non permettono a chiunque di unirsi a suonare con loro durante il carnevale: se mai, concedono tale "onore" solo a persone scelte da loro stessi, con le quali hanno da tempo costruito un rapporto personale e di cui si fidano sul piano musicale. Del resto, a chi verrebbe in mente di inserirsi, con il proprio strumento musicale o con la propria voce o con il proprio corpo, in un contesto culturale "ufficiale", quale può essere un concerto (di un'orchestra, di una banda, di un gruppo rock), o uno spettacolo di danza e di teatro? Perché, invece, gli spazi della cultura "popolare" possono venire tranquillamente occupati, senza neanche chiedere il permesso?».

Ovviamente tali interventi potrebbero non essere sufficienti, ma potrebbero essere già un primo passo per una maggiore consapevolezza circa l'importanza del rito. Mentre tali problematiche non si riscontrano, ad esempio, nelle musiche popolari, le quali presentano diverse peculiarità. Come porsi di fronte alle riproposizioni di canti tradizionali in chiave musicale diversa? Ad esempio, un brano di musica popolare sarda cantato in chiave rock? O, ancora, come porsi di fronte a testi nuovi in chiave musicale tradizionale¹⁶⁷? Qui i compiti dell'ordinamento si fanno più delicati, perché se si scegliesse di operare una tutela stringente nei confronti delle musiche tradizionali e, di conseguenza, una censura nei confronti delle espressività decisamente non tradizionali, si correbbe il rischio di entrare nella sfera della libertà d'espressione dell'individuo, violando in questo modo diversi dettami costituzionali, tra i quali lo stesso art. 9, l'art. 33 e, non ultimo, l'art. 21. Anche in questo caso è facilmente intuibile che occorre operare un bilanciamento degli interessi, questa volta tra la libertà d'espressione e le esigenze di tutela.

Quid juris in questo caso? L'unica soluzione sembrerebbe essere quella di alimentare la memoria dei processi musicali tradizionali, ossia diffondere, all'interno del gruppo d'appartenenza e, più in generale, tra i fruitori, i canoni musicali tradizionali, in modo da creare consapevolezza circa le forme musicali tradizionali e, così, favorire eventuali processi di contaminazione basati sulla conoscenza e non sull'improvvisazione o, peggio, sulle mode del momento, spesso cavalcate da gruppi di riproposta improvvisati e favorite da politiche locali non sempre lungimiranti¹⁶⁸. Considerata l'importanza del patrimonio musicale DEA, si sono concretizzate operazioni di salvaguardia decisamente efficaci in questo senso, infatti «in virtù del valore estetico che nei beni musicali si evidenzia come valore aggiunto, l'etnomusicologia ha coltivato la prassi di realiz-

167 Si v. ad esempio l'ottimo risultato ottenuto dal gruppo di musica popolare "Aramirè" che, nell'album "mazzate pesanti" propone tematiche d'attualità in chiave musicale tradizionale. V. www.aramirè.it

168 In questo senso si veda V. SANTORO, *Il "movimento della pizzica" e la politica delle istituzioni locali*, in Riv. Melissi, n. 10/11, Nardò (Lecce), 2005.

zare prodotti discografici a partire dalle registrazioni sul campo. Il disco rappresenta un'importante forma di mediazione culturale e di patrimonializzazione e valorizzazione delle musiche etniche e dei musicisti popolari, che hanno così l'opportunità di venire conosciuti oltre le proprie comunità di appartenenza»¹⁶⁹.

Un ultimo intervento, legato a quanto appena detto, può consistere nella realizzazione di politiche volte ad ottenere un *turismo consapevole*, che si può realizzare solo attraverso la cooperazione tra Ministero, enti territoriali e privati in un'ottica di piena collaborazione. E' pacifico che la rivitalizzazione delle tradizioni popolari abbia portato ad una maggiore attrazione turistica, soprattutto negli ultimi anni, e grazie alla loro valorizzazione da parte del c.d. mercato culturale, oggi si assiste a continui flussi turistici in quanto l'Italia «è da sempre meta di visitatori attratti non solo dalla presenza di uno o più beni culturali, ma da quel “continuum” che lega strade, edifici, tradizioni culturali, e storia della singola città e dell'Italia intera. Un “continuum” che ha portato alla definizione dell'Italia quale “museo a cielo aperto” e che svolge un ruolo di attrattore forte per il turista culturale, interessato sia a conoscere le città d'arte, e i loro beni culturali, sia il paesaggio, le tradizioni popolari, l'enogastronomia e ogni altra rappresentazione culturale, come i concerti e le esibizioni artistiche»¹⁷⁰.

Pertanto è facilmente intuibile quanto sia necessario che lo Stato, le Regioni e gli enti locali sviluppino politiche turistiche non solo di attrazione, ma anche di *informazione* sul patrimonio culturale italiano. Da questo punto di vista si può comprendere che nell'attuale sistema di riparto delle competenze non è facilmente applicabile una visione del genere, perché Regioni e comuni hanno ormai diverse competenze in materia e lo Stato non è più l'unico soggetto abilitato ad intervenire in materia¹⁷¹.

Nella prassi, l'attività dei comuni in materia turistica ha sempre privilegiato la valorizzazione del patrimonio immateriale rispetto alla sua tutela e le atti-

169 BRAVO – TUCCI, cit., p. 42.

170 A. PAPA, *Il turismo culturale in Italia: Multilevel Governance e promozione dell'identità culturale locale*, in *Federalismi.it*, n. 4/2007, pp. 1-2.

171 A. Papa, cit., p. 10.

vità di tutela da parte delle Regioni si stanno sviluppando solo negli ultimi anni in modi, si è visto, non sempre coerenti rispetto alla necessità di forme di tutela unitarie. Questo comporta una “visione generale” del problema che “viene inevitabilmente persa di vista man mano che si discende nei livelli locali”¹⁷², e che contribuisce, in mancanza di coordinamento tra i vari livelli di governo, e tra pubblico e privato, a lasciare gran parte delle funzioni in materia turistica in mano ai comuni (nonché ai privati, alle associazioni culturali, etc.), i quali pur avendo dimostrato “negli ultimi anni una grande vivacità in materia” hanno spesso attuato “iniziative disorganiche e talvolta duplici”¹⁷³, in un'ottica di promozione delle eccellenze, talvolta mascherata da valorizzazione delle tradizioni¹⁷⁴. Occorre, dunque, un coordinamento tra i vari livelli di governo al fine di approntare politiche di promozione turistica che siano in grado non solo di attrarre turismo, ma anche di informarlo, renderlo partecipe e consapevole di quello che una cultura ha rappresentato e rappresenta per un dato territorio.

Al termine di questo punto va detto, a scanso di equivoci, che nel momento in cui una comunità non s'identifica più in un rito o in un comportamento collettivo, non è detto che la Repubblica debba forzarla a continuare ad utilizzarlo, perché significherebbe privare una comunità anche del (sacrosanto) diritto di smettere una certa pratica¹⁷⁵. A questo punto la tutela di II grado si ri-

172 Il virgolettato è di E. SCALFARI, cit.

173 Il virgolettato è di A. PAPA, *ivi*.

174 E' il caso della Notte della Taranta, un concerto che si svolge da diversi anni nel comune di Melpignano (Lecce) e che, nelle intenzioni degli organizzatori, è volto alla diffusione della cultura popolare salentina e ad una proposta di dialogo tra la musica tradizionale e le espressioni musicali “altre”. Tale evento ha goduto nel tempo di importanti finanziamenti pubblici, in più è stato oggetto più volte di interesse da parte di diversi esponenti politici per ottenere, da parte dell'UNESCO, il suo inserimento nella liste dei beni immateriali patrimonio dell'umanità. Questo esempio è sintomatico di come una classica attività culturale di promozione del territorio possa essere confusa per un bene immateriale DEA, in mancanza di chiare ed unitarie politiche di tutela e di promozione turistica consapevole che coinvolgono Stato ed enti territoriali.

175 Scrive R. TUCCI, *Come salvaguardare il patrimonio immateriale?* cit., pp. 1-2: «Chi può imporre a una comunità locale di “conservare” una festa, oppure stabilire le modalità secondo cui una festa si deve svolgere? Sappiamo che la festa è un fatto sociale: dunque non vi possono essere obblighi per la sua realizzazione, se non quelli derivati da istanze locali. Se queste vengono meno, la festa decade perché non più sostenuta dalla sua motivazione di base. Del resto, se anche fosse possibile conservare una festa non più sentita, non più voluta, che senso avrebbe farlo, ai fini di una politica di conoscenza, di valorizzazione e di salvaguardia dei beni culturali? Lo

durrà ad una tutela di I grado, ossia si tuteleranno i supporti, senza estenderla ai fruitori/executori. Ciò per una esigenza di informazione, consapevolezza, ma non più di tutela dell'immateriale.

Ora, per non incorrere in confusioni concettuali, occorre distinguere tra tutela riflessa e valorizzazione, poiché alcune funzioni ed attività elencate in questa sede possono essere considerate funzioni ed attività sia di tutela che di valorizzazione.

Innanzitutto, riprendendo le definizioni, una prima distinzione si può rinvenire proprio nella prima attività riguardante i beni immateriali DEA, ossia il loro rilevamento. Difatti la locuzione “individuare i beni costituenti il patrimonio culturale”, contenuta nell'art. 3, letta in *comb. disp.* con l'art. 7/bis del Codice del 2004, impone proprio ciò allo Stato: individuare il patrimonio immateriale DEA, raccoglierlo e, dopo la raccolta, considerarlo un bene culturale *de iure*. La seconda locuzione, “garantirne la protezione e la conservazione”, ancora contenuta nell'art. 3, si può scindere in due attività distinte: la prima riguarda la protezione e conservazione dei supporti contenenti le testimonianze di identità culturale, con i tipici sistemi di conservazione previsti dal Codice; la seconda, che si sostanzia nella su citata tutela riflessa, consiste nell'attuare quegli interventi di conservazione della memoria; diffusione delle conoscenze; monitoraggio dell'organizzazione di feste riti e manifestazioni culturali (pubbliche, ovviamente), per controllare che siano coerenti con i requisiti di contesto, funzione e struttura; creazione dei presupposti per un turismo consapevole; etc.

Partendo dall'assunto che la tutela spetta allo Stato, mentre la valorizzazione spetta agli altri livelli di governo, qui si può rinvenire una seconda distinzione. Le attività elencate sopra vanno svolte dallo Stato, anche se non solo da esso, infatti si è visto che gli artt. 4 e 5 del Codice, pur prescrivendo l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, consentono al Ministero di conferire le funzio-

stesso UNESCO, in tutte le sue azioni sul patrimonio intangibile dell'umanità, si riferisce sempre a patrimoni viventi, che assumono valore in quanto tali e che quindi non si possono e non devono venire “imbalsamati”».

ni di tutela alle Regioni, mediante forme di intesa e coordinamento previste dall'art. 5.

Un'altra differenza tra la tutela riflessa e la valorizzazione la si può riscontrare nella lettera dell'art. 6, dove, parlando di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e di assicurazione delle migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, sembra fare riferimento, nel caso del patrimonio immateriale DEA, ad attività di promozione del patrimonio stesso, quindi, in definitiva, ad attività culturali. Si è già detto che le due attività sono funzionali alla conservazione dei beni, sia pure per garantirla, nel caso della tutela, e promuoverla e sostenerla, nel caso della valorizzazione, pertanto non sembra difficile immaginare che la tutela riflessa si sostanzia in attività volte a conservare la memoria, ad alimentarla e a favorire i presupposti affinché le manifestazioni culturali “vive” possano continuare a svolgersi; mentre le attività di valorizzazione nei confronti del patrimonio immateriale “vivo” si sostanziano in attività di diffusione della conoscenza circa il contenuto culturale, senza badare al suo rapporto con i requisiti illustrati sopra.

Ora non resta che affrontare un ulteriore argomento, ossia il rapporto intercorrente tra i beni immateriali che *si sostanziano in* o che *comprendono una res*. Per loro occorre una menzione particolare, perché va chiarito se la loro tutela discende da disposizioni specifiche del Codice oppure se la tutela riflessa dell'immateriale si rifletterà a sua volta sul bene materiale. Questione di non poco conto, perché è stato più volte detto che l'art. 10 del Codice prevede la tutela per i beni etnoantropologici, ma li vincola a limiti temporali e li sottopone a procedimenti di interesse culturale che, nel caso di gran parte dei beni DEA materiali, si potrebbero concludere con un nulla di fatto, giacché una miriade di beni DEA “effimeri” o ampiamente diffusi sul territorio non possono mostrare interesse culturale e sicuramente non rientreranno nei concetti di “interesse particolarmente importante” di cui all'art. 10, comma 3, lett. *d*), anche se si vo-

lesse ricondurli, con una certa forzatura, nell'alveo delle cose d'interesse "storico-identitario"; allora *quid juris* anche in questo caso?

Intanto, per chiarire l'ambito della questione, occorre portare qualche esempio: la tecnica di costruzione delle c.d. *cascine* o delle c.d. *volte a stella*, o la tecnica di costruzione di uno strumento musicale popolare, etc., sono saperi, tecniche, che si sostanziano in una cosa; la tecnica di utilizzo di uno strumento musicale popolare è un bene immateriale che si relaziona con la cosa, il quale in sé per sé sarebbe privo d'utilità e privo di interesse culturale, ma la cosa (in questo caso lo strumento musicale) gli conferisce interesse culturale. Si possono tutelare queste cose? E se la risposta è affermativa, *come* si possono tutelare?

Da quanto è stato detto finora, la risposta pare essere affermativa; non solo si possono tutelare, ma si debbono tutelare, in quanto tali cose rappresentano una componente essenziale della cultura di un popolo e non parrebbe avere senso tutelare l'immateriale e non tutelare le cose che con l'immateriale si relazionano. A questo punto resterebbe da vedere *il come*. Anche se si volesse applicare l'art. 10 del Codice, che in alcuni casi apre a questi tipi di beni, come la lett. l) del comma 4, la quale tutela le architetture rurali, e anche se si accettasse di "sacrificare" i beni DEA materiali aventi meno di 50 anni e si puntasse alla tutela dei beni "vecchi", sarebbe un buon modo per tutelare almeno le *cose* testimonianza di un passato remoto, che spesso oggi trovano ancora utilizzo (si pensi a molti strumenti musicali popolari, oggi ampiamente diffusi), ma non si potrebbero tutelare tutte le testimonianze materiali, giacché resterebbero fuori, ad es., la tecnica di costruzione di strumenti musicali d'origine vegetale, o la tecnica di preparazione del cibo (o la c.d. "*dieta mediterranea*" tutelata dall'UNE-

SCO¹⁷⁶), che si sostanziano in cose, ma deperibili. Come fare allora con queste testimonianze, meritevoli anch'esse di tutela?

L'unica soluzione pare essere quella della *tutela riflessa di II grado*, ossia di una tutela che, riflettendosi sul patrimonio immateriale DEA, a sua volta si riflette sul patrimonio materiale che ha una relazione stretta con quello immateriale. Adottando questa impostazione, si potrebbe tutelare il bene non in quanto tale, e non tutti i beni intesi nella loro totalità, ma in quanto *simbolo* culturale. In altre parole verrebbe riconosciuto il valore culturale di un oggetto, anche se di recente costruzione, in quanto operante nel tessuto culturale di un dato popolo.

Pertanto, nelle collezioni museali si potrebbero esporre sia gli oggetti di interesse etnoantropologico aventi più di 50 anni (in base all'art. 10, comma 1), sia gli oggetti che, in base all'art. 7/bis e alla tutela riflessa, mostrano un legame stringente con il patrimonio culturale immateriale DEA.

A ben pensarci, le realizzazioni audiovisive, i questionari e tutto il materiale predisposto dai centri di raccolta (archivi, musei, centri di documentazione, ICCD, etc.) per la documentazione dei saperi e delle tecniche portano già di per sé ad un riconoscimento implicito del valore simbolico del bene prodotto dai saperi. Per fare un esempio, documentare la tecnica di produzione del vino e successivamente raccoglierla e tutelarla porta a riconoscere come d'interesse culturale la tecnica, ma anche il suo prodotto, ossia il vino, quindi quest'ultimo assumerà quell'efficacia simbolica a norma dell'art. 7/bis, in quanto sarà un prodotto delle espressioni d'identità culturale, tutelabile in quanto simbolo, non

176 Il 16 novembre 2010 a Nairobi in Kenya il Comitato Intergovernativo della Convenzione Unesco sul Patrimonio Culturale Immateriale approva l'iscrizione della Dieta Mediterranea nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale, riconoscendo con questa definizione le pratiche tradizionali, le conoscenze e le abilità che sono passate di generazione in generazione in molti paesi mediterranei fornendo alle comunità un senso di appartenenza e di continuità.

Il riconoscimento del 2010 ha accolto la candidatura transnazionale di Italia, Spagna, Grecia e Marocco, che nel 2013 è stata estesa anche a Cipro, Croazia e Portogallo. Tratto da <https://www.unesco.it/it/patrimonioimmateriale/detail/384>

in quanto singolo prodotto. Insomma, una sorta di *marchio di qualità* in chiave identitaria.

Conclusioni

Com'è stato ampiamente dimostrato in questo contributo, appare del tutto improbabile scollegare la tutela dei beni culturali dalla propria materialità. Il legislatore ha provato a farlo, ma è risultato alquanto complesso attuare strumenti di tutela su elementi eterei e non dotati di alcuna materialità. A ben pensarci, nessun elemento immateriale lo è *in re ipsa*, in quanto anche il canto abbisogna dell'elemento materiale della corporalità del proprio esecutore per poter essere, appunto, eseguito. Anche la processione dei misteri di Taranto non può definirsi culturale senza i corpi che la compongono. Dunque non si può prescindere dalla materialità né si può affermare che esista un bene immateriale in senso stretto.

Ecco che l'attuale codice ci fornisce un orientamento: per attuare strumenti di tutela occorre che essi si sostanzino in una *res*. Dato che appare del tutto improbabile tutelare l'essere umano, esecutore, è invece più probabile farlo attraverso le registrazioni audio-video, condotte con scrupoloso metodo scientifico da parte della scienza antropologica, in sinergia con quella giuridica, al fine di garantire una tutela dinamica, viva, che possa servire a tutelare i beni DEA vivi sul territorio. Fulcro di siffatti strumenti di tutela è il processo di catalogazione, da parte dei luoghi di cultura della Repubblica, sia di quelli statali che di quelli locali, nell'ottica del principio di leale collaborazione.

Com'è stato visto, ciò favorisce una forma di tutela di secondo grado, ovvero riflessa, sugli elementi culturali ancora vivi sul territorio, in modo da tutelarli e, al contempo, correggere le storture che possono degradarli o mutarli al di fuori della volontà dei propri esecutori/fruitori.

Processo decisamente delicato e non di facile esecuzione, posto che l'intromissione della Pubblica Amministrazione nei processi culturali di per sé è elemento di disturbo, al pari delle intromissioni del mercato o di elementi alie-

ni. Ma l'operazione appare necessaria, in quanto siamo con tutta evidenza in un processo di degradazione del Patrimonio culturale, a livello globale, e se i moniti dell'UNESCO si fanno sempre più pressanti è perché l'appiattimento globale delle diversità culturali è giunto alla sua piena maturazione. Dunque è compito della Repubblica promuovere la tutela e lo sviluppo della cultura, anche delle espressioni di identità collettiva, che rappresentano la complessità dell'*Itala gente de le molte vite*.